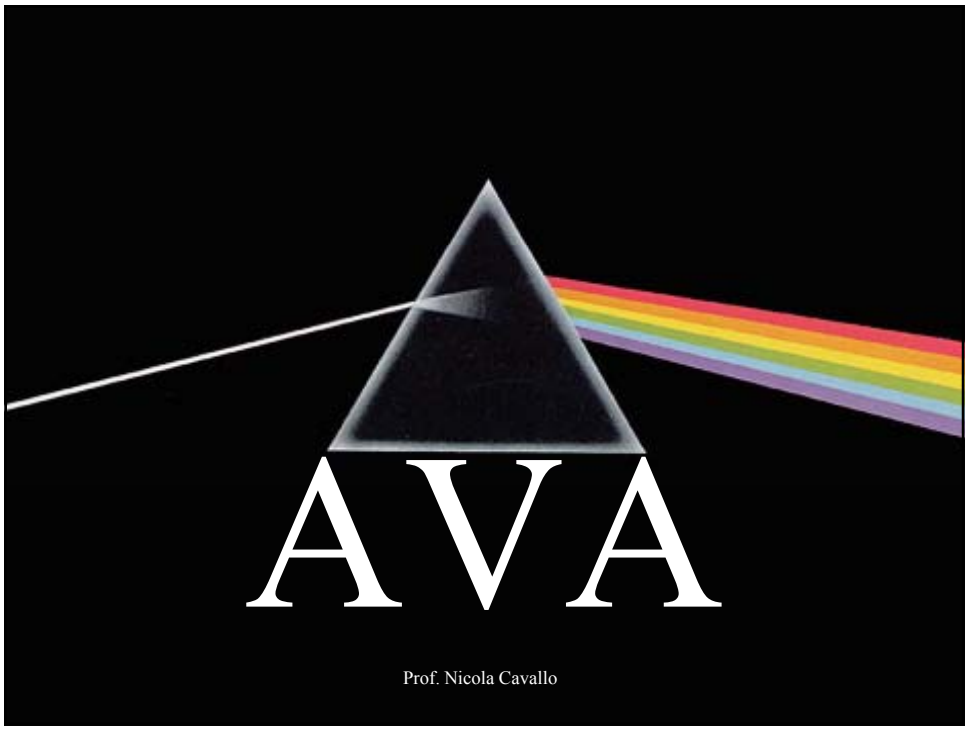

Sommario/1

- Pregresso
  - Bologna Process
  - Storia della valutazione
  - Digressione sulla Ricerca
  - Digressione sulla Didattica
- Meccanismi di incentivazione L. 240/2010
- Statuto dell'Università degli Studi della Basilicata (art. 38)
- Definizioni
- Riferimenti normativi propedeutici ad AVA

Sommario/2

- Il Sistema integrato AVA
  - Dalla ROAD-MAP al Documento finale
  - Obiettivi ANVUR
  - Flussi operativi
  - AVA – Accreditamento
    - Scadenze temporali
  - AVA – Valutazione periodica
  - AVA – AutoValutazione

Sommario/3

- AiQ
  - *European Standards and Guidelines* (ESG-ENQA, +EQF)
  - Pregresso storico sull'AiQ
    - Modello CIMEA (doc. A. Siddi – 2008) AiQ
    - Modello CRUI (doc. E. Stefani, Squarzoni – 2011)
- Qualità nella formazione
  - AiQ
    - Processo di gestione
    - Processo di documentazione
    - Processo di valutazione
  - ViQ
- Qualità nella Ricerca

Sommario/4

- Modello organizzativo dell'AQ di Ateneo
- Elementi di criticità
  - Nucleo di Valutazione (NdV)
  - Presidio della Qualità (PQA)
  - Commissione Paritetica docenti-studenti (CP)
- Altri attori
  - CdS
  - Team qualità di struttura primaria
- Gruppo di lavoro operativo
  - Compiti
  - composizione

Bologna Process

Il Processo di Bologna è un percorso di riforma a carattere europeo che si proponeva di realizzare entro il 2010 uno Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore

Sorbona (1998) - Bologna (1999)

- **Dichiarazione della Sorbona (25 Maggio 1998)**
  - ufficialmente avviata una riflessione sull'armonizzazione delle architetture dei sistemi di istruzione superiore in Europa
- **Dichiarazione di Bologna (1999)**
  - **Prende il via il processo di Bologna**
  - obiettivi strategici:
    - la promozione della mobilità,
    - la cooperazione in materia di garanzia della qualità,
    - la cooperazione interistituzionale e
    - la realizzazione di programmi di studio, formazione e ricerca integrati.
  - Il processo si realizza a vari livelli:
    - Internazionale (Ministri, ENQA, EUA, EURASHE, etc.)
    - Nazionale (Governo, Ministero, CRUI, agenzie, etc.)
    - Istituzionale (Facoltà, Dipartimenti, CdS)

Praga (2001)

- **Comunicato di Praga (2001)**
  - Nuovi obiettivi:
    - alle istituzioni ed agli studenti veniva riconosciuto il ruolo di partner a pieno titolo nel perseguimento degli obiettivi comuni;
    - veniva riaffermata la dimensione sociale del processo di Bologna;
    - veniva riaffermato il principio che l'istruzione superiore è un bene pubblico ed una responsabilità pubblica.
  - Il concetto di qualità acquista un senso più mirato, strettamente legato all'obiettivo di facilitare la comparabilità dei titoli nello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore.
  - Molteplici iniziative:
    - innalzare i livelli di comparabilità e compatibilità,
    - rendere più trasparenti i sistemi di istruzione superiore,
    - migliorare la qualità dell'istruzione superiore europea a livello istituzionale e nazionale.

Berlino (2003)

- **Comunicato di Berlino (2003)**
  - Vengono evidenziati tre diversi livelli di riferimento nel panorama dell'Istruzione Superiore:
    - singolo istituto,
    - sistema nazionale,
    - network europeo.
  - In particolare la Dichiarazione ribadisce la responsabilità primaria dei singoli istituti di istruzione superiore per la garanzia di qualità, delineando al contempo i punti cardine che i sistemi nazionali dovranno rispettare nelle proprie procedure.

Bergen (2005)

- **Comunicato di Bergen (2005)**
  - Nell'incontro di Bergen del 2005, i Ministri dei Paesi aderenti al Processo di Bologna approvano linee guida comuni per la costituzione del Registro europeo delle agenzie per la garanzia della qualità.
  - Le linee guida vengono elaborate dall'**ENQA** *(European Association for Quality Assurance in Higher Education)*, il network europeo che raggruppa le agenzie nazionali di valutazione e accreditamento, nel documento "*Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area*".
  - A partire dalla distinzione dei tre livelli già tracciata nel Comunicato di Berlino, vengono forniti **standard** e **principi guida** applicabili in tutto la Spazio Europeo, sia dalle istituzioni di istruzione superiore che dalle agenzie per la garanzia della qualità.

Londra (2007)

- **Comunicato di Londra (2007)**
  - I Ministri focalizzano poi la loro attenzione su:
    - il riconoscimento dei titoli, attraverso l'analisi da parte delle reti ENIC – NARIC dei piani d'azione sul riconoscimento;
    - la cooperazione europea nell'assicurazione della qualità, attraverso la costituzione del **Registro delle Agenzie per la Valutazione della Qualità** (istituito nel 2008);
    - la dimensione globale dello Spazio Europeo, con l'adozione della strategia predisposta dal Gruppo dei Seguiti.

Storia della valutazione

D. Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29

- ***D. Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, attuativo della Legge 23 ottobre 1992 n. 421***
- "*Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*"
- Il primo intervento in argomento viene infatti fatto risalire al Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, attuativo della Legge 23 ottobre 1992 n. 421. Tale decreto opera nei confronti di tutta la pubblica amministrazione con l'obiettivo di introdurre una profonda trasformazione che porti a valutare l'efficacia degli atti amministrativi non tanto e non soltanto da un punto di vista formale, ma prevalentemente in funzione del raggiungimento degli obiettivi per i quali sono stati posti in essere. Principio questo che vale anche per le Università.
- Se si considera che l'articolo 20 del citato Decreto Legislativo 29 (Verifica dei risultati) stabilisce che "*nelle amministrazioni pubbliche, ove già non esistano, sono istituiti servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa*", si può agevolmente comprendere come anche gli statuti universitari siano stati interessati da questa riforma dell'azione amministrativa.

Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, c.2

- *"Interventi correttivi di finanza pubblica"*: primo provvedimento che disciplina la valutazione con espresso e diretto riferimento alle Università; l'art. 5, comma 2, dispone infatti l'istituzione dei Nuclei di valutazione interna delle Università, con il compito di: .
  - verificare, mediante analisi comparativa dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche;
  - verificare, con lo stesso metodo di cui sopra, la produttività della ricerca e della didattica;
  - verificare l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa;
  - individuare i parametri di riferimento di tale controllo;
  - predisporre relazione annuale da trasmettere al Ministero competente, al CUN ed alla CRUI.
- Tale relazione è finalizzata alla valutazione dei risultati relativi all'efficienza ed alla produttività delle attività di ricerca e formazione, alla verifica dei programmi di sviluppo e di riequilibrio del sistema universitario, anche ai fini dell'assegnazione delle risorse rientranti nell'**FFO**.
- La valutazione deve essere effettuata da un Osservatorio permanente, istituito ai sensi della legge n. 169 del 1989, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

DM 22 febbraio 1996 (Osservatorio per la valutazione)

- "*Istituzione dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario*": prevede l'istituzione del suddetto Osservatorio, con il compito di valutare i risultati relativi all'efficienza ed alla produttività delle attività di ricerca e formazione e di verificare i piani di sviluppo e di riequilibrio del sistema universitario.
- Tra i numerosi compiti, l'Osservatorio ha anche quello di presentare una relazione annuale sulla valutazione del sistema universitario, elaborata sulla base delle relazioni predisposte dai Nuclei di valutazione di ogni Ateneo, unitamente ad elementi raccolti dall'Osservatorio stesso.

D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204 (CIVR)

- "*Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59*": istituisce presso l'allora MURST il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR).

Legge 19 ottobre 1999, n. 370 (CNVSU)

- Istituisce il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU), in sostituzione dell'Osservatorio permanente, che svolge le seguenti funzioni:
- La legge 370 disciplina la composizione e le funzioni del Nucleo di Valutazione

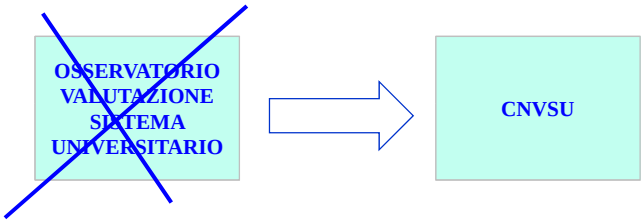

Legge 19 ottobre 1999, n. 370 (CNVSU)

- La Legge 19 ottobre, n. 370 pubblicata nella G.U. n. 252 del 26.10. 1999, ha introdotto procedure volte a meglio definire la valutazione del sistema universitario, ed in particolare:
  - "*Le università adottano un* ***sistema di valutazione interna*** *della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio....*" (art. 1, comma 1).
  - "*Le funzioni di valutazione di cui al comma 1 sono svolte in ciascuna università da un organo collegiale disciplinato dallo statuto dell'università, denominato "****nucleo di valutazione di ateneo****".... Le università assicurano ai nuclei l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. I nuclei acquisiscono periodicamente, mantenendo l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche e trasmettono un'apposita relazione, entro il 30 aprile di ciascun anno, al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e al Comitato per la valutazione del sistema universitario...*" (art. 1, comma 2).
  - "*Le Università che non applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono escluse per un triennio dal riparto dei fondi relativi alla programmazione universitaria, nonché delle quote di riequilibrio...*" (articolo 1, comma 3).

DM 16 dicembre 2003, n. 2206

- "*Organizzazione del processo di valutazione indicato nelle Linee guida del CIVR*": disciplina, per il triennio 2001-2003, il processo di valutazione dei risultati di ricerca di Università, enti di ricerca ed altri soggetti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca; definisce i compiti e le attribuzioni del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), dei Nuclei di valutazione e dei Panel (di area e di Progetto Speciale).
- Nello specifico, i Nuclei di valutazione (NUV) hanno il compito di validare i dati da inviare ai Panel e al CIVR, e di elaborare il rapporto triennale sulla Struttura sottopostasi al processo valutativo, da inviare poi al CIVR. La valutazione delle Strutture è organizzata per aree, coincidenti con i quattordici settori scientifico-disciplinari del CUN, integrate da Aree speciali scelte dal CIVR stesso per la valutazione triennale 2001-2003.

DM 31 ottobre 2007 n. 544

- art. 11 e All. D
  - "*un **sistema di valutazione della qualità** delle attività svolte, diverso dalla sola raccolta delle opinioni degli studenti frequentanti*";
- Art. 3 All. A
  - "***sistema di gestione per la qualità**, attraverso l'adozione di un **presidio d'Ateneo**, volto ad assicurare la qualità dei processi formativi, riconosciuto dal CNVSU*"

PRESIDIO DELLA QUALITÀ

Digressione sulla Ricerca

Valutazione della Ricerca

- D.M. 16 dicembre 2003
  - **Valutazione Triennale della Ricerca** (**VTR**) 2001-2003 affidata al CIVR

- ~~D.M. 19 marzo 2010~~
  - ~~Valutazione Quinquennale della Ricerca 2004-2008 affidata ancora al CIVR~~
- D.M. 12 luglio 2011
  - **Valutazione della Qualità della Ricerca** (**VQR**) 2004-2010 affidata all'ANVUR

Valutazione della Ricerca 2001-2003

Area	Posizionamento	Rating (1)	Prodotti pesati (2)	Giudizi di merito (3)						Prodotti	Ricercatori ETP	Grado di proprietà (medio) (5)			IF (6) medio	Prodotti con IF (6)
				E%	E	B	A	L	NV (4)			dei prodotti	dei prodotti eccellenti			
													della struttura	Media di area		
01 - Scienze matematiche e informatiche	8/27 piccole	**0,88**	4,40	40	2	3	0	0	0	5	13,17	0,60	0,75	0,63	1,21	5
02 - Scienze fisiche	8/27 piccole	**0,95**	3,80	75	3	1	0	0	0	4	6,17	0,17	0,01	0,35	5,62	4
03 - Scienze chimiche	4/17 medie	**0,85**	13,60	38	6	8	2	0	0	16	15,33	0,56	0,64	0,64	4,77	16
04 - Scienze della Terra	9/26 piccole	**0,90**	3,60	50	2	2	0	0	0	4	9,83	0,34	0,18	0,55	2,40	4
05 - Scienze biologiche	9/22 piccole	**0,85**	3,40	25	1	3	0	0	0	4	3,33	0,18	0,17	0,60	6,21	4
07 - Scienze agrarie e veterinarie	3/8 medie	**0,74**	14,80	5	1	12	7	0	0	20	48,33	0,42	0,50	0,57	1,85	20
08 - Ingegneria civile ed architettura	2/18 piccole	**0,80**	6,40	38	3	2	3	0	0	8	21,83	0,75	0,67	0,80	0,91	6
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione	3/18 piccole	**0,87**	5,20	33	2	4	0	0	0	6	9,50	0,44	0,67	0,75	1,14	6
10 - Scienze dell'antichita', filologico-letterarie e storico-artistiche	6/13 piccole	**0,88**	4,40	40	2	3	0	0	0	5	13,67	0,90	0,75	0,94	0,00	0
11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche	23/28 piccole	**0,70**	2,80	0	0	2	2	0	0	4	10,17	1,00	0,00	0,87	0,00	0

Digressione sulla Didattica

Riferimenti normativi (2007)

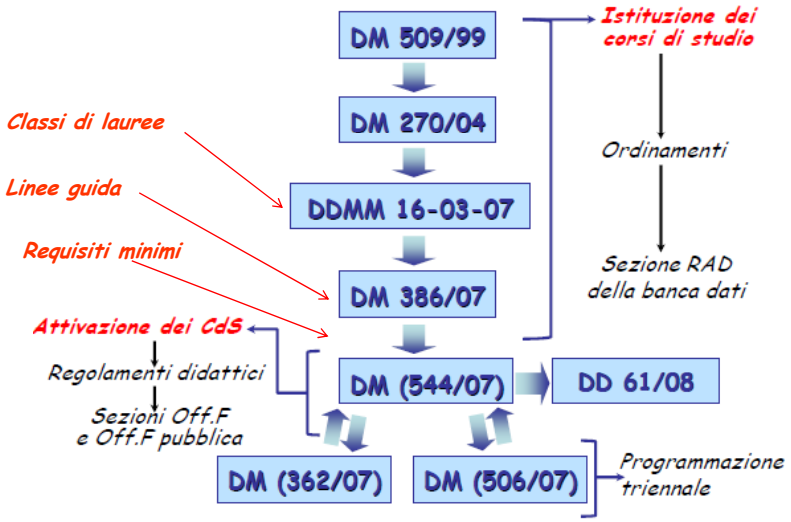

Nuovi riferimenti normativi (2010)

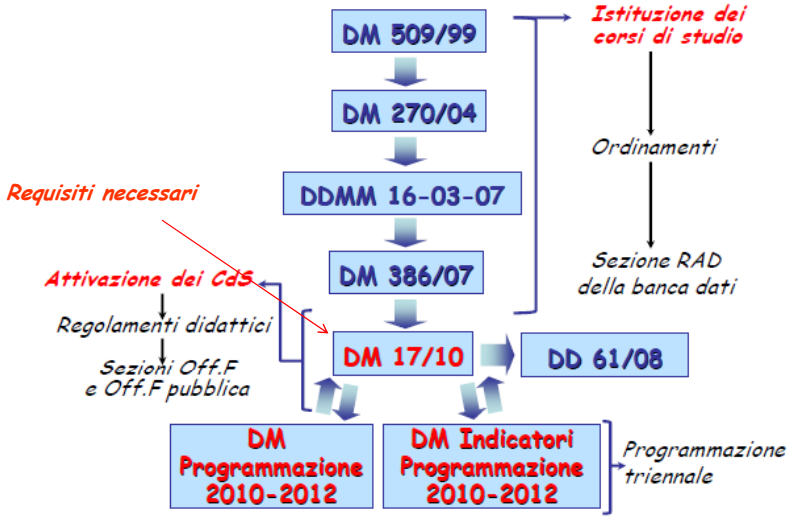

Riferimenti normativi "vecchi"

- **DM 509/99**
  - *"Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei"*
- **DM 270/04**
  - *"Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509"*
- **DDMM 16 marzo 2007**
  - *(GU n.155 del 6/7/07, Suppl. Ord. n.153) "Determinazione delle classi delle lauree universitarie"*
  - *(GU n.157 del 9/7/07, Suppl. Ord. n.155) "Determinazione delle classi di laurea magistrale"*
- **DM 386/07**
  - *"Decreto ministeriale di definizione delle linee guida per l'istituzione e l'attivazione da parte delle Università dei corsi di studio"*
- **DM 544/07**
  - *I Requisiti necessari e qualificanti per l'istituzione e l'attivazione dei nuovi Corsi di Studio*

Riferimenti normativi "vecchi"

- **DD 10 giugno 2008 , n. 61 – Requisiti trasparenza**
- **DM 3 luglio 2007, n. 362**
  - *Attuazione art. 1-ter (programmazione e valutazione delle Università), comma 2,del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43 - definizione delle linee generali di indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2007-2009*
- **DM 506/07**
  - *Attuazione art. 1-ter (programmazione e valutazione delle Università), comma 2, del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43 - individuazione di parametri e criteri (indicatori) per il monitoraggio e la valutazione (ex post) dei risultati dell'attuazione dei programmi delle Università (registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2007, reg. 7, fgl. 40)*
- **DM 17/2010**
  - *Requisiti necessari dei corsi di studio*

Il trinomio base

AUTONOMIA **RESPONSABILITA'**

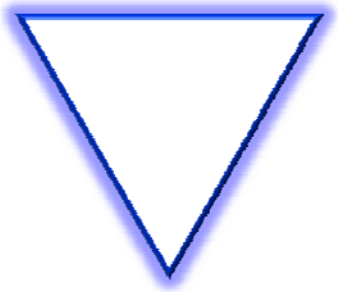

VALUTAZIONE
(*merito*)

Perché "valutare"

- La pura valutazione ex post "*di prodotto*" ovvero "*di risultato*", per i processi di formazione, non è sufficiente.
- Trattandosi di processi di lunga durata, una valutazione differita (supposta "oggettiva") è inefficace e/o tardiva.
- Non è efficace e non limita gli eventuali danni conseguenti a scelte sbagliate o a controlli mancati.
- Occorre una valutazione "*di processo*" durante il percorso.

Obiettivi della valutazione

- Si valuta per:
  - garantire la **qualità** (*Quality Assurance*)
    (*efficacia nel raggiungere gli obiettivi*)
  - fare il miglior uso possibile delle risorse
    (*efficienza nell'uso delle risorse*)
  - garantire la trasparenza nell'impiego delle risorse disponibili
  - chiudere il cerchio: **autonomia→responsabilità→ merito**
  - premiare il merito o, al contrario, sanzionare il demerito

Contesto legislativo generale

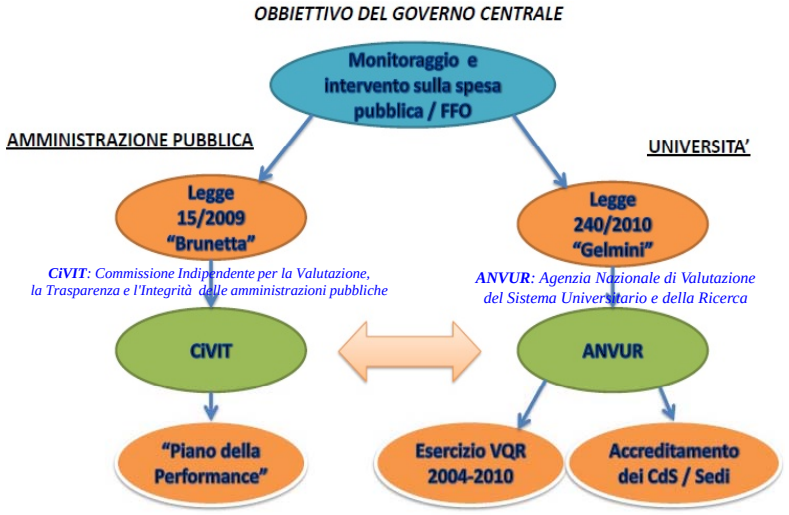

Legge 19 ottobre 1999, n. 370

- La Legge 19 ottobre, n. 370 pubblicata nella G.U. n. 252 del 26.10. 1999, ha introdotto procedure volte a meglio definire la valutazione del sistema universitario, ed in particolare:
  - "*Le università adottano un* ***sistema di valutazione interna*** *della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio....*" (art. 1, comma 1).
  - "*Le funzioni di valutazione di cui al comma 1 sono svolte in ciascuna università da un organo collegiale disciplinato dallo statuto dell'università, denominato "****nucleo di valutazione di ateneo****"..... Le università assicurano ai nuclei l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. I nuclei acquisiscono periodicamente, mantenendo l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche e trasmettono un'apposita relazione, entro il 30 aprile di ciascun anno, al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e al Comitato per la valutazione del sistema universitario...*" (art. 1, comma 2).
  - "*Le Università che non applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono escluse per un triennio dal riparto dei fondi relativi alla programmazione universitaria, nonché delle quote di riequilibrio...*" (articolo 1, comma 3).

Delibera n. 9/2010 - CiVIT

… OMISSIS...

AUSPICA

- la celere definizione delle modalità di raccordo con l'attività affidata all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), non appena sia adottato il Regolamento sulla struttura ed il funzionamento dell'Agenzia e si sia insediato l'organo direttivo,
- il prosieguo degli incontri con la CRUI per formulare possibili proposte sulle citate modalità di raccordo.

Roma, 11 marzo 2010

CiVIT*: Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche*

Legge n. 240/2010, art. 2, comma 1, lettera r

- r) attribuzione al **nucleo di valutazione** della funzione di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, di cui al comma 2, lettera g), del presente articolo, nonchè della funzione di verifica dell'attività di ricerca svolta dai dipartimenti e della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'articolo 23, comma 1, e attribuzione, in raccordo con l'attività dell'**ANVUR**, delle funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nelle università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale;

D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, art. 14

Art. 14. - Organismo indipendente di valutazione della performance

1. Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance.
2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 4. Esercita, altresì, le attività di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo.
3. L'Organismo indipendente di valutazione e' nominato, sentita la Commissione di cui all'articolo 13, dall'organo di indirizzo politico-amministrativo per un periodo di tre anni. L'incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta.
4. L'Organismo indipendente di valutazione della performance:
   a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
   b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonche' alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e alla Commissione di cui all'articolo 13;
   c) valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10 e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
   d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonche' dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
   e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo 7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;
   f) e' responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione di cui all'articolo 13;
   g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al presente Titolo;
   h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.
5. L'Organismo indipendente di valutazione della performance, sulla base di appositi modelli forniti dalla Commissione di cui all'articolo 13, cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonche' la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale, e ne riferisce alla predetta Commissione.
6. La validazione della Relazione sulla performance di cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III.
7. L'Organismo indipendente di valutazione e' costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto da 3 componenti dotati dei requisiti stabiliti dalla Commissione ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera g), e di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. I loro curricula sono comunicati alla Commissione di cui all'articolo 13.
8. I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione e' costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni.
10. Il responsabile della struttura tecnica permanente deve possedere una specifica professionalità ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.
11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate ai servizi di controllo interno.

Meccanismi di incentivazione della L. 240/2010

Novità pertinenti della L. 240/2010

- 4 idee guida:
  1) introduzione di meccanismi per "incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
  2) introduzione di meccanismi standardizzati (e internazionalmente accettati) per :
     - il reclutamento,
     - la valutazione della ricerca,
     - la valutazione della didattica;
  3) introduzione di una disciplina finanziaria (con obblighi di programmazione, rendiconto, trasparenza);
  4) introduzione di un percorso di ingresso nell'università analogo al tenure-track anglosassone.
- In più
  – riorganizzazione della struttura interna e di governo dell'università, strumentale al mettere in pratica queste idee-guida.

1 - Incentivazione della qualità

- le università migliori ("*che hanno conseguito la stabilità e sostenibilità del bilancio, nonché risultati di elevato livello nel campo della didattica e della ricerca*") possono ottenere dal Ministero l'autorizzazione a sperimentare forme organizzative diverse da quelle, molto articolate e "invasive", previste dalla legge (Art. 1).
- il Governo è delegato ad adottare un decreto che attribuisca una quota del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) in funzione di una valutazione periodica della qualità (*Art. 5*).
- la quota dell'FFO attribuita dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1 in funzione della qualità (7% minimo) viene incrementata annualmente in una misura stabilita dal Ministro, compresa tra lo 0,5 e il 2% e determinata essa stessa in funzione della qualità, oltre che delle risorse disponibili (*Art. 13*).

1 - Incentivazione della qualità

- il Governo è delegato ad adottare un decreto che attribuisca una quota dell'FFO, non superiore al 10%, in funzione di una valutazione delle politiche di reclutamento, effettuata dall'ANVUR secondo criteri specificati di massima nella legge (*Art. 5*);
- i professori la cui attività sia stata valutata negativamente da parte dell'università, sulla base di criteri stabiliti dall'ANVUR, sono soggetti a due tipi di penalizzazione:
  - una, di carattere economico, è la mancata attribuzione degli scatti triennali;
  - l'altra, non economica, è l'esclusione dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca (*Art. 6*).

1 - Incentivazione della qualità

- viene costituito un fondo di premialità di ateneo con cui differenziare la retribuzione dei professori migliori (*Art. 9*).
  - Una parte delle risorse del fondo proviene dalla mancata attribuzione degli scatti triennali ai professori valutati negativamente.
  - L'altra parte delle risorse del fondo proviene da stanziamenti pubblici e i proventi di attività offerte dall'università a pagamento.
- viene costituito presso il Ministero un fondo per premiare gli studenti migliori (individuati attraverso criteri di valutazione e prove nazionali standardizzati

1 - Incentivazione della qualità

- si prevede che almeno l'1,5% dell'FFO venga destinato a interventi perequativi tra le università statali, destinati a quelle università che hanno ricevuto nell'anno precedente una quota dell'FFO inferiore del 5% o più rispetto a un modello teorico di ripartizione (*Art. 11*).
- si prevede la definizione di un costo standard di formazione per studente (sentita l'ANVUR), differenziato per tipologie di corsi e caratteristiche dell'università, sulla cui base determinare l'attribuzione all'università di una percentuale dell'FFO (*al netto della quota attribuita in funzione della qualità della didattica, della ricerca e dell'efficienza amministrativa*)(*Art. 5*).

2 - Meccanismi di valutazione

- La **valutazione della qualità** può essere lasciata
  - a meccanismi decentrati e concorrenziali, al "**mercato**",
  - oppure può essere il risultato di processi istituzionali appositamente disegnati, di "**certificazione**".

ANVUR

2 - Meccanismi di valutazione

Per incentivare la qualità
occorre prima saperla identificare

- Gli organismi coinvolti a vario titolo nella valutazione sono:
  - l'**ANVUR** (ha la funzione di definire i criteri),
  - il **Nucleo** (interno) **di Valutazione** (applica i criteri),
  - la **Commissione Paritetica docenti-studenti** (applica i criteri).

2 - Meccanismi di valutazione

- Momenti di valutazione:
  - *Per gli atenei:*
    - condizioni "strutturali" (per ottenere l'accreditamento);
    - nel corso del tempo, la loro produzione scientifica, la loro attività didattica, la loro attività di reclutamento;
  - *Per i singoli:*
    - l'attività scientifica e didattica dei singoli professori già assunti (che si sostanzia in un giudizio binario a cui si collegano scatti di stipendio e partecipazione a commissioni valutative);
    - la produzione scientifica di soggetti che vogliono essere assunti o che vogliono passare al ruolo superiore (per ottenere l'**abilitazione**);
    - la produzione scientifica e l'attività accademica dei soggetti in possesso dell'abilitazione, ai fini della chiamata.

Statuto USB (art. 38)

Statuto dell'Ateneo della Basilicata

Art. 38 - Sistema di valutazione della qualità

1. *Al fine di assicurare il presidio sulla qualità e sul miglioramento continuo della didattica e della ricerca, l'Università si dota di un Sistema di valutazione della qualità per la definizione e l'applicazione di metodologie finalizzate al monitoraggio della realizzazione degli obiettivi strategici triennali, tradotti in piani annuali e conseguenti compiti specifici assegnati alle singole strutture, nel rispetto dei decreti ministeriali emanati in attuazione dell'art. 5, comma 1, della legge 240/2010. -*
2. *Concorrono al Sistema di valutazione della qualità tutti i soggetti, organi e strutture che, ai sensi del presente Statuto, hanno responsabilità in materia di interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario, ivi compresi il Nucleo di valutazione, le Commissioni paritetiche docenti-studenti e i Consigli delle strutture primarie.*
3. *Tutte le strutture e tutti i centri di cui al presente Titolo sono soggetti a valutazione annuale da parte del Sistema di valutazione della qualità.*
4. *L'articolazione del Sistema di valutazione della qualità è definita dal Senato accademico.*

Statuto dell'Ateneo della Basilicata (D.R: n. 88 del 12 aprile 2012 ai sensi della Legge 30 dicembre 2012 n.240, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale, n. 105 del 7 maggio 2012, Supplemento ordinario n. 93)

La formazione come "bene"

Praga (2001)

- **Comunicato di Praga (2001)**
  - Nuovi obiettivi:
    - alle istituzioni ed agli studenti veniva riconosciuto il ruolo di partner a pieno titolo nel perseguimento degli obiettivi comuni;
    - veniva riaffermata la dimensione sociale del processo di Bologna;
    - veniva riaffermato il principio che l'istruzione superiore è un bene pubblico ed una responsabilità pubblica.
  - Il concetto di qualità acquista un senso più mirato, strettamente legato all'obiettivo di facilitare la comparabilità dei titoli nello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore.
  - Molteplici iniziative:
    - innalzare i livelli di comparabilità e compatibilità,
    - rendere più trasparenti i sistemi di istruzione superiore,
    - migliorare la qualità dell'istruzione superiore europea a livello istituzionale e nazionale.

Salamanca (2001)

- Su tali principi si sono espresse nel Messaggio di Salamanca anche le istituzioni europee, rappresentate dalla EUA, le quali, riaffermando la loro autonomia, hanno dichiarato la loro piena disponibilità a perseguirli. A loro volta gli studenti dell'ESIB (oggi ESU) hanno presentato la Dichiarazione di Goteborg quale loro contributo al successivo incontro dei Ministri.
- Dato il carattere dinamico del processo, la Conferenza ministeriale di Praga (2001) lo arricchiva di nuovi obiettivi. In particolare,
  - alle istituzioni ed agli studenti veniva riconosciuto il ruolo di partner a pieno titolo nel perseguimento degli obiettivi comuni;
  - veniva riaffermata la dimensione sociale del processo di Bologna;
  - veniva riaffermato il principio che l'istruzione superiore è un bene pubblico ed una responsabilità pubblica.

Definizioni

Efficienza ed Efficacia

- la "**formazione**" costituisce un "**bene**" (Comunicato di Praga 2001)
- L'università è **efficiente** quando utilizza in maniera economica le risorse a propria disposizione
  - I giudizi di efficienza riguardano le fasi del processo produttivo del "*bene*"
- L'università è **efficace** quando ha raggiunto con successo gli obiettivi prefissati
  - I giudizi di efficacia implicano una valutazione qualitativa ex-post del grado di raggiungimento degli obiettivi desiderati
    - *Efficacia interna o gestionale*
      - Misura e indica la capacità di raggiungere determinati obiettivi prefissati
    - *Efficacia esterna o sociale*
      - Misura e indica la capacità di soddisfare i bisogni delle parti interessate

Che cosa si intende per Qualità

- Per "*qualità della formazione*" possiamo intendere, in accordo con la definizione della norma *ISO 9000:2005*,
  - *il grado (livello) di raggiungimento degli obiettivi formativi stabiliti coerentemente con le esigenze e le aspettative di tutti coloro che hanno interesse nel servizio di formazione offerto (parti interessate),*
- o, in altre parole,
  - *il livello di soddisfazione dei "requisiti per la qualità" del servizio di formazione offerto, stabiliti coerentemente con le esigenze e le aspettative di tutte le parti interessate.*

Che cosa si intende per Qualità

Linee Indirizzo MIUR

Domanda di Formazione
- *Priorità*
- *Aspettative*

OBIETTIVI DI VALORE → *comportamenti necessari a raggiungerli* → **RISULTATI**

(vicinanza obiettivi/risultati)

qualità = capacità di raggiungere gli obiettivi

Assicurazione della Qualità (AQ)

- L'Assicurazione della Qualità (AQ) della formazione e della ricerca è l'insieme di tutte le azioni necessarie a produrre adeguata fiducia che i processi per la formazione e per la ricerca siano nel loro insieme efficaci ai fini stabiliti.
- A questo scopo le azioni devono essere
  - pianificate
  - sistematiche

Riferimenti europei del AQ (ESG-ENQA)

- L'assicurazione della qualità ha assunto particolare importanza dopo l'adozione del documento

  Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area,
- proposto dall'European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) e adottato, nel contesto del processo di Bologna, dai Ministri europei responsabili dell'istruzione superiore nella riunione di Bergen del 19-20 maggio 2005.
- Tale documento ha anche introdotto i concetti di:
  - **assicurazione interna della qualità**: riguarda le attività di AQ nella responsabilità dell'istituzione o del CdS che offre il servizio di formazione;
  - **assicurazione esterna della qualità**: riguarda le attività di AQ delle agenzie esterne all'istituzione che offre il servizio di formazione (coincide con la valutazione esterna effettuata dalle agenzie di valutazione).

Riferimenti europei del AQ (ESG-ENQA)

- AiQ (interna)
  - Sistema di AiQ
    - Cultura della qualità
    - Modello di AiQ
    - Miglioramento
      - Programmazione
      - Approvazione formale
      - Gestione
      - Monitoraggio
      - Riesame
    - Verifica
      - Apprendimenti
      - Qualità dei docenti
      - Supporto, Infrastrutture, …
    - **ViQ**
    - Attori: CdC, Dip/Sc, Presidio delle qualità, NdV, ANVUR)
- AeQ (esterna)
  - Accreditamento
    - Iniziale (req. ANVUR)
    - Periodico (Req. ANVUR+Val. periodica)
  - Val. periodica
    - **ViQ**
    - NdV→ANVUR
    - CEV (visite on site)
    - ANVUR →MIUR (premialità FFO)
    - Attori: CdC, Dip/Sc, Presidio delle qualità, NdV, CEV, ANVUR)

Sistema di Assicurazione della Qualità/1

- E' un sistema attraverso il quale gli organi di governo realizzano la propria politica della qualità.
- Esso comprende azioni di
  - progettazione,
  - messa in opera,
  - osservazione (monitoraggio),
  - controllo,
- condotte sotto la supervisione di un responsabile.
- Le azioni devono garantire che
  - ogni attore del sistema abbia piena consapevolezza dei suoi compiti e li svolga in modo competente e tempestivo,
  - il servizio erogato sia efficace,
  - siano tenute tracce del servizio con documentazioni appropriate e
  - sia possibile valutarne i risultati.

Sistema di Assicurazione della Qualità/2

- Le azioni dell'AQ realizzano un processo di miglioramento continuo
  - sia degli obiettivi
  - sia degli strumenti che permettono di raggiungerli.

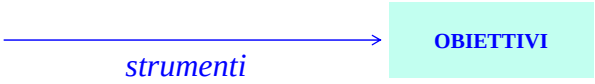

Valutazione della Qualità

- Nel mondo della qualità con "**valutazione**" si intende l'analisi sistematica, esauriente e periodica delle attività di una organizzazione, svolta valutando la rispondenza delle caratteristiche attuali dell'organizzazione rispetto a quelle, ideali, descritte nel modello preso a riferimento (infatti la valutazione deve essere sempre condotta a fronte di un modello di valutazione).
- E' così possibile individuare i punti di forza e i punti di debolezza (o aree da migliorare) dell'organizzazione, presupposto necessario per l'adozione di appropriate ed efficaci azioni di sviluppo e miglioramento da parte del management.
- La valutazione della qualità della formazione può essere interna ed esterna. .
  - Valutazione interna, o **Autovalutazione**: è la valutazione effettuata autonomamente dalla stessa istituzione o dallo stesso CdS.
  - Valutazione esterna: è la valutazione condotta, generalmente per conto di una agenzia, da un gruppo di valutazione composto da più esperti o "pari" (peer review), esterni all'istituzione o al CdS da valutare.

Riesame

- Il "*riesame*" è un atto essenziale del sistema AQ:
  - processo, *periodico* e *programmato*, attraverso il quale l'istituzione o il corso di studio valuta:
    - l'idoneità delle azioni del servizio di formazione
    - l'adeguatezza delle azioni del servizio di formazione
    - l'efficacia delle azioni del servizio di formazione
  - E adotta tutte le opportune azioni di correzione e di miglioramento:
    - meccanismi di ridefinizione del sistema di gestione
    - meccanismi di revisione del sistema di gestione

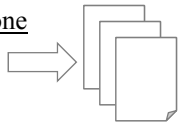

Accreditamento

- Infine, nell'alta formazione con "*accreditamento*" si intende di norma il procedimento con cui un organismo riconosciuto attesta formalmente il soddisfacimento di predefiniti standard o requisiti quantitativi e/o qualitativi.

Riassumendo !!!

- ***Valutazione*** *dà un risultato compreso in una scala di valori*
- *consiste:*
  - *verifica dei requisiti di qualità,*
  - *verifica dei requisiti di efficienza,*
  - *verifica dei requisiti di efficacia delle attività svolte.*

- ***Accreditamento*** *è un risultato appartenente ad una scala binaria [SI/NO]*
  - *Accreditamento Iniziale*
    - *(AUTORIZZATIVO)*
  - *Accreditamento Periodico*
    - *(REVOCA/CONFERMA)*
- *consiste:*
  - *verifica dei requisiti didattici,*
  - *verifica dei requisiti strutturali,*
  - *verifica dei requisiti organizzativi,*
  - *verifica dei requisiti di qualificazione dei docenti,*
  - *verifica dei requisiti di qualificazione della ricerca.*

Riferimenti normativi Per l'AVA

DPR 76/2012
L. 240/2010
D.Lgs. 19/2012

DPR 1 febbraio 2010, n. 76

- ***DPR 1 febbraio 2010, n. 76, art. 3 – Attività, criteri e metodi***
- …
- b) definisce criteri e metodologie per la valutazione, in base a parametri oggettivi e certificabili, delle strutture delle università e degli enti di ricerca, e dei corsi di studio universitari, ivi compresi i dottorati di ricerca, i master universitari e le scuole di specializzazione, ai fini dell'accreditamento periodico degli stessi da parte del Ministro,prevedendo comunque il contributo delle procedure di auto-valutazione. Per le questioni didattiche e' promosso il coinvolgimento attivo degli studenti e dei loro organismi di rappresentanza e delle commissioni paritetiche; senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

DPR 1 febbraio 2010, n. 76

- ***DPR 1 febbraio 2010, n. 76, art. 3 – Attività, criteri e metodi***
- c) esercita funzioni di indirizzo delle attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca, ad eccezione di quelle loro affidate dalle rispettiveistituzioni di appartenenza, raccordando la propria attività con quella di valutazione interna svolta dai nuclei e confrontandosi con questi ultimi sulla definizione di criteri, metodi ed indicatori;
- d) predispone, anche in riferimento alle funzioni di cui alla lettera b), in collaborazione con i nuclei di valutazione interna procedure uniformi per la rilevazione della valutazione dei corsi da parte degli studenti, fissa i requisiti minimi cui le Università si attengono per le procedure di valutazione dell'efficacia della didattica e dell'efficienza dei servizi effettuate dagli studenti e ne cura l'analisi e la pubblicazione soprattutto con modalità informatiche;

DPR 1 febbraio 2010, n. 76

- ***DPR 1 febbraio 2010, n. 76, art. 3 – Attività, criteri e metodi***
- f) elabora, su richiesta del Ministro, i parametri di riferimentoper l'allocazione dei finanziamenti statali, ivi inclusa la determinazione dei livelli essenziali di prestazione e dei costi unitari riferiti a specifiche tipologie di servizi;

Legge 30 dicembre 2010, n. 240

- Legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 1, comma 4
- Legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 2, comma 1, lettera r.
- Legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 2, comma 2, lettera g.
- Legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 5, comma 3

Legge n. 240/2010, art. 1, comma 4

- 4. - Il Ministero, nel rispetto della libertà di insegnamento e dell'autonomia delle università, indica obiettivi e indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti e, tramite l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) per quanto di sua competenza, ne verifica e valuta i risultati secondo criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito, anche sulla base delle migliori esperienze diffuse a livello internazionale, garantendo una distribuzione delle risorse pubbliche coerente con gli obiettivi, gli indirizzi e le attività svolte da ciascun ateneo, nel rispetto del principio della coesione nazionale, nonché con la valutazione dei risultati conseguiti.

Legge n. 240/2010, art. 2, comma 1, lettera r

- r) attribuzione al **nucleo di valutazione** della funzione di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, di cui al comma 2, lettera g), del presente articolo, nonchè della funzione di verifica dell'attività di ricerca svolta dai dipartimenti e della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'articolo 23, comma 1, e attribuzione, in raccordo con l'attività dell'**ANVUR**, delle funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nelle università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale;

?

Legge n. 240/2010, art. 2, comma 2, lettera g

- *g)* istituzione in ciascun dipartimento, ovvero in ciascuna delle strutture di cui alle lettere *c)* ovvero *e)*, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di una **commissione paritetica docenti-studenti**,
  - competente
    - a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica
    - nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
    - ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse;

Legge n. 240/2010, art. 5, comma 3

- 3. - Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, il Governo si attiene ai principi di riordino di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e ai seguenti principi e criteri direttivi:
  - **introduzione** di un **sistema di accreditamento** delle sedi e dei corsi di studio universitari di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, fondato sull'utilizzazione di specifici indicatori definiti ex ante dall'ANVUR per la verifica del possesso da parte degli atenei di idonei requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e delle attività di ricerca, nonchè di sostenibilità economico-finanziaria;
  - **introduzione** di un **sistema di valutazione periodica** basato su criteri e indicatori stabiliti ex ante, da parte dell'ANVUR, dell'efficienza e dei risultati conseguiti nell'ambito della didattica e della ricerca dalle singole università e dalle loro articolazioni interne;
  - **potenziamento** del **sistema di autovalutazione** della qualità e dell'efficacia delle proprie attività da parte delle università, anche avvalendosi dei propri nuclei di valutazione e dei contributi provenienti dalle commissioni paritetiche di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g);
  - **definizione** del **sistema di valutazione e di assicurazione della qualità** degli atenei in coerenza con quanto concordato a livello europeo, in particolare secondo le linee guida adottate dai Ministri dell'istruzione superiore dei Paesi aderenti all'Area europea dell'istruzione superiore;
  - **previsione** di **meccanismi volti a garantire incentivi** correlati al conseguimento dei risultati di cui alla lettera b), nell'ambito delle risorse disponibili del fondo di finanziamento ordinario delle università allo scopo annualmente predeterminate;

Legge n. 240/2010, art. 5, comma 3

- **introduzione**
  - SISTEMA DI ACCREDITAMENTO
    - ACC. INIZIALE — *SEDI CdS*
    - ACC. PERIODIOCO — *SEDI CdS*
  - SISTEMA DI VALUTAZIONE PERIODICA
    - VALUTAZIONE — *efficienza risultati*
    - *ex-ante con criteri ANVUR*
- **potenziamento**
  - SISTEMA DI AUTO-VALUTAZIONE
    - AiQ - ViQ — *qualità efficacia*
- **definizione**
  - SISTEMA DI VALUTAZIONE QUALITÀ
  - SISTEMA DI ASSICURAZIONE QUALITÀ
- **previsione**
  - MECCANISMI DI INCENTIVAZIONE

D.Lgs. 27 gennaio 2012, n.19

- Capo I Principi generali
  - Art. 1- Definizioni
  - Art. 2 - Oggetto
  - Art. 3 - Ambito di applicazione
  - Art. 4 - **Sistema nazionale di valutazione, assicurazione della qualità e accreditamento delle università**
- Capo II - Sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio universitari
  - Art. 5 - Sistema di accreditamento
  - Art. 6 - Definizione degli indicatori per l'accreditamento
  - Art. 7 - Accreditamento delle sedi
  - Art. 8 - Accreditamento dei corsi di studio
  - Art. 9 - Monitoraggio degli indicatori e accreditamento periodico
- Capo III - Sistema di valutazione periodica della qualità, dell'efficienza e dei risultati conseguiti dagli atenei
  - Art. 10 - Definizione dei criteri e degli indicatori
  - Art. 11 - Attuazione e monitoraggio dei criteri e degli indicatori
- Capo IV- Potenziamento del sistema di autovalutazione
  - Art. 12 - Controllo annuale
  - Art. 13 - Relazione annuale delle commissioni paritetiche docenti-studenti
  - Art. 14 - Relazione annuale dei nuclei di valutazione interna
- Capo V - Incentivi per la qualità e l'efficienza degli atenei
  - Art. 15 - Incentivo per i risultati conseguiti
  - Art. 16 - Valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati
  - Art. 17 - Disposizioni transitorie
  - Art. 18 - Disposizioni finanziarie

D.Lgs. 27 gennaio 2012, n.19

- ***Capo I - Principi generali***
- ***Art. 2 - Oggetto***
- 1. - … il presente decreto disciplina:
  - l'introduzione di un sistema di accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari;
  - l'introduzione di un sistema di valutazione e di assicurazione della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia della didattica …;
  - il potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell'efficacia delle attività didattiche … delle università.

D.Lgs. n.19/2012, art. 4

Art. 4 - Sistema nazionale di valutazione, assicurazione della qualità e accreditamento delle università

- 1. Il **sistema nazionale** di **valutazione**, **assicurazione della qualità** e **accreditamento** delle università opera in coerenza con gli standard e le linee guida per l'assicurazione della qualità nell'area europea dell'istruzione superiore e si articola in:
  - un **sistema di valutazione interna** attivato in ciascuna università;
  - un **sistema di valutazione esterna** delle università;
  - un **sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio** delle università.
- 2. In tutti i processi della valutazione è assicurato il confronto tra le risultanze della valutazione interna e quelle della valutazione esterna.

Il sistema integrato AVA

- AutoValutazione
- Valutazione Periodica
- Accreditamento

Sommario/2

- Il Sistema integrato AVA
  - Dalla ROAD-MAP al Documento finale
  - Obiettivi ANVUR
  - Flussi operativi
  - AVA – Accreditamento
    - Scadenze temporali
  - AVA – Valutazione periodica
  - AVA – AutoValutazione

Documento AVA

Road Map
29 marzo 2012

Documento finale
24 luglio 2012

Documento AVA

D.Lgs 19/2012

AVA

?

- *procedure*
- *criteri*
- *indicatori*
- *parametri*

D.M. ???

Obiettivi ANVUR

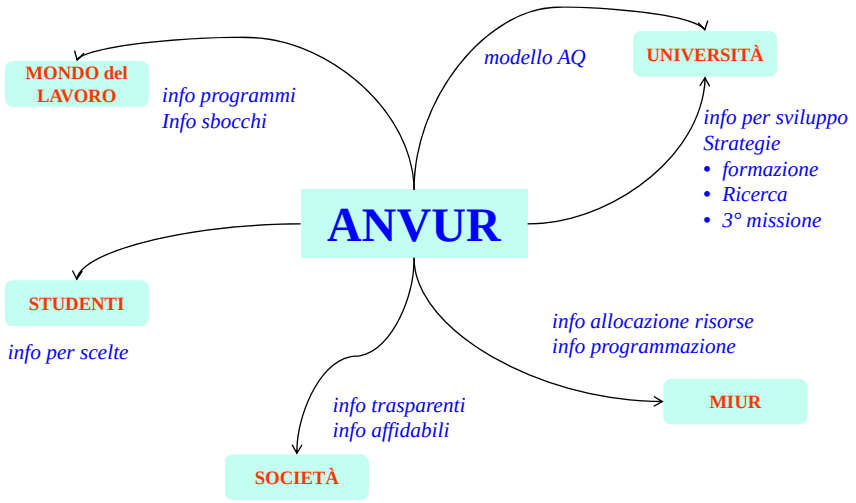

Obiettivi ANVUR

- Con il sistema AVA l'ANVUR intende fornire: .
  - alle università: un modello documentale per l'Assicurazione della Qualità e indirizzi al personale docente e tecnico-amministrativo per un suo adeguato sviluppo
  - alle università: informazioni utili per meglio sviluppare le loro strategie nella formazione, nella ricerca e nelle attività di terza missione
  - ai Corsi di Studio e alle unità di ricerca: elementi comparativi per un miglioramento della qualità delle loro attività
  - al MIUR: le informazioni necessarie per la programmazione nazionale e per le decisioni relative all'allocazione delle risorse
  - agli studenti: informazioni utili per le loro scelte
  - al mondo del lavoro: informazioni sulla qualità dei programmi e dei laureati
  - alla società: informazioni affidabili e trasparenti sulle attività del sistema universitario italiano

Sistema integrato AVA

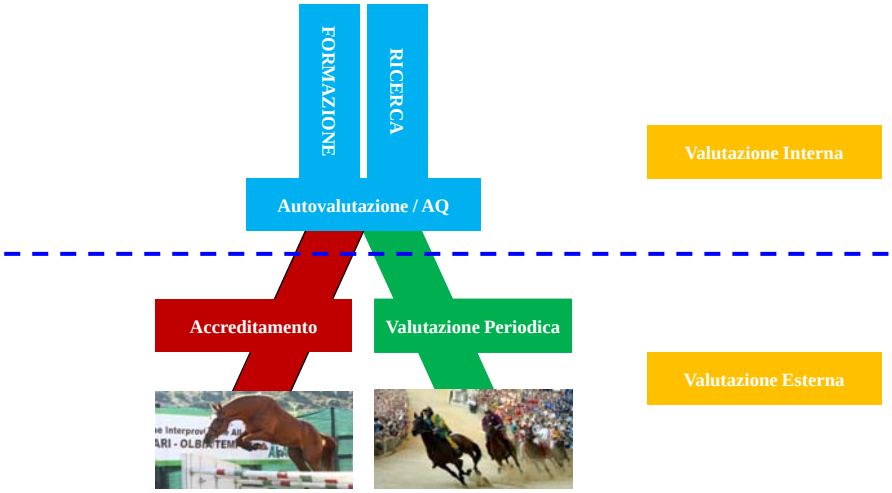

Flussi operativi

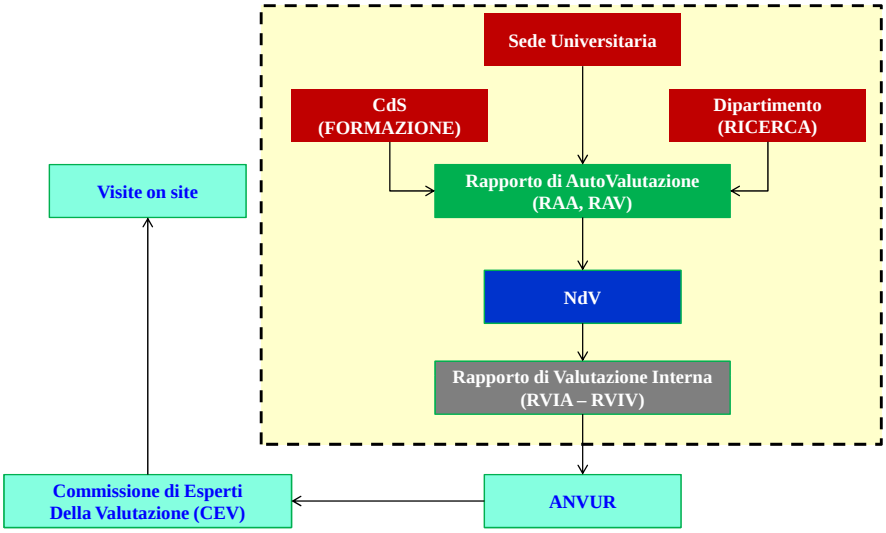

Il sistema integrato AVA

- AutoValutazione
- Valutazione Periodica
- Accreditamento

Sistema di Accreditamento - cos'è

- Tre obiettivi principali:
  - assicurazione per gli utenti da parte di MIUR e di ANVUR che le istituzioni di formazione superiore del paese soddisfano almeno il livello di soglia minima prestabilito per la qualità
  - l'esercizio da parte degli Atenei di un'autonomia responsabile ed affidabile nell'uso delle risorse pubbliche e nei comportamenti collettivi e individuali relativi alle attività di formazione e ricerca
  - il miglioramento continuo della qualità delle attività formative e di ricerca.

Sistema di Accreditamento - cos'è

- **Considera**:
  - i fattori organizzativi e strutturali,
  - la definizione dei risultati attesi,
  - la verifica di quelli effettivi e
  - la loro corrispondenza con la domanda esterna di formazione o ricerca.
- **Accreditamento Iniziale** (autorizzatorio)
  - Per SEDI e CdS già esistenti
  - Per SEDI e CdS nuovi
- **Accreditamento Periodico** (conferma/revoca)
  - Per SEDI e CdS già esistenti

Precondizioni per l'Accreditamento (OLD)

- Requisito n. 1 per l'AQ
  - L'Ateneo stabilisce, dichiara ed effettivamente persegue adeguate politiche volte a realizzare la propria visione della qualità della formazione.
- Requisito n. 2 per l'AQ
  - L'Ateneo conosce in che misura le proprie politiche sono effettivamente realizzate dai Corsi di Studio.
- Requisito n. 3 per l'AQ
  - L'Ateneo chiede ai Corsi di Studio di praticare il miglioramento continuo della qualità, puntando verso risultati di sempre maggior valore (se non è presente viene revocato l'Accreditamento alla Sede).
- Requisito n. 4 per l'AQ
  - L'Ateneo possiede un'effettiva organizzazione con poteri di decisione e di sorveglianza sulla qualità dei Corsi di Studio, della formazione da loro messa a disposizione degli studenti e della ricerca
- Requisito n. 5 per l'AQ
  - Il sistema di AQ è effettivamente applicato ed è efficacemente in funzione nei Corsi di Studio visitati a campione presso l'ateneo.

Requisiti per l'accreditamento iniziale / 1

- 1. - Requisiti di trasparenza
- 2. - I requisiti di docenza e di qualificazione della docenza
  - a) Indicatore quali-quantitativo per Corso di Studio
  - b) Indicatore quali-quantitativo di quantità massima di didattica assistita erogabile per ogni sede.
- 3. - Regole dimensionali relative agli studenti
- 4. - Requisiti organizzativi dei Corsi di Studio
- 5. - Requisiti e indicatori strutturali
- 6. - Requisiti organizzativi di sede
- 7. - Requisiti per la qualificazione dei docenti e della ricerca
- 8. - Requisiti di sostenibilità economico-finanziaria

Requisiti per l'accreditamento iniziale / 2

- 9. - Requisiti per l'Assicurazione di Qualità
  - Presenza documentata di
    - un sistema di Assicurazione della Qualità per la sede (indicatore di Sede) e
    - un sistema di Assicurazione della Qualità per il Corso di Studio (indicatore di Corso di Studio)
  - Presenza di un Presidio di Qualità di Ateneo (indicatore di Sede e di Corso di Studio)
  - Rilevazione dell'opinione degli studenti, dei laureandi e dei laureati (indicatore di Corso di Studio)
  - Compilazione della Scheda Unica Annuale dei Corsi dei Studio (indicatore di Corso di Studio)
  - Redazione del Rapporto di Riesame (indicatore di Corso di Studio)

Azioni (tecniche) da intraprendere

Procedure di accreditamento iniziale

- Allineamento delle procedure amministrative dell'offerta formativa con il Sistema AVA
- Utilizzo della **SUA-CdS** come modello unico
- "Inversione" delle modalità di progettazione dei Corsi di Studio
- Decreto MIUR di adozione
- Criticità del DM 17 rispetto alla fase transitoria di AVA

Il sistema di Accreditamento

- Accreditamento iniziale delle SEDI già esistenti

Stato	Definizione	Conseguenze sulla sede
Non accreditata	Sede universitaria non idonea ai livelli soglia per gli indicatori di accreditamento iniziale	Soppressione Fusione Federazione
Accreditata	Sede universitaria idonea ai livelli soglia in attesa di accreditamento istituzionale	Autorizzazione a continuare le attività

- I requisiti vengono verificati ogni anno!!!

Il sistema di Accreditamento

- Accreditamento iniziale dei CORSI già esistenti

Stato	Definizione	Conseguenze sul corso
Non accreditato	Corso di studio non idoneo ai livelli soglia per gli indicatori di Accreditamento Iniziale	Soppressione Fusione
Accreditato	Corso di studio idoneo ai livelli soglia di Accreditamento Iniziale	Autorizzazione a continuare le attività

- I requisiti vengono verificati ogni anno!!!

Il sistema di Accreditamento

- Accreditamento periodico delle SEDI

Stato	Definizione	Conseguenze sulla sede
Non accreditamento	Sede universitaria non idonea ai livelli soglia per gli indicatori di Accreditamento Iniziale e con criticità importanti sui Requisiti di AQ 1-4	Soppressione Fusione Federazione
Accreditamento condizionato	Sede universitaria idonea ai livelli soglia per gli indicatori di Accreditamento Iniziale ma con riserve sui requisiti di AQ 1-4	Autorizzazione temporanea
Accreditamento soddisfacente	Sede universitaria idonea ai livelli soglia per gli indicatori di Accreditamento Iniziale e in cui sono soddisfatti a livelli soglia i requisiti di AQ 1-4	Autorizzazione per 5 anni
Accreditamento pienamente positivo	Sede universitaria idonea ai livelli soglia per gli indicatori di Accreditamento Iniziale e in cui sono pienamente soddisfatti i requisiti di AQ 1-4	Autorizzazione per 5 anni

Il sistema di Accreditamento

- Accreditamento periodico dei CORSI

Stato	Definizione	Conseguenze sul corso
Non accreditamento	Corso di studio non idoneo ai livelli soglia per gli indicatori di Accreditamento Iniziale o con criticità importanti sul Requisito di AQ 5	Soppressione Fusione Federazione
Accreditamento condizionato	Corso di studio idoneo ai livelli soglia per gli indicatori di Accreditamento Iniziale ma con riserve sul requisito di AQ 5	Autorizzazione temporanea
Accreditamento soddisfacente	Corso di studio idoneo ai livelli soglia per gli indicatori di Accreditamento Iniziale e in cui è soddisfatto a livello soglia il requisito di AQ 5	Autorizzazione per 5 anni
Accreditamento pienamente positivo	Corso di studio idoneo ai livelli soglia per gli indicatori di Accreditamento Iniziale e in cui è pienamente soddisfatto il requisito di AQ 5	Autorizzazione per 5 anni

Modello di Valutazione esterna

- Valutazione esterna di SEDI e CORSI

Stato	Definizione	Conseguenze sulla sede
Fascia C	Sede universitaria con Accreditamento Periodico condizionato	Il risultato degli indicatori di VP viene moltiplicato per un fattore inferiore a 1
Fascia B	Sede universitaria in attesa di Accreditamento Periodico o con Accreditamento Periodico soddisfacente	Il risultato degli indicatori di VP viene moltiplicato per un fattore pari a 1
Fascia A	Sede universitaria con Accreditamento Periodico pienamente positivo	Il risultato degli indicatori di VP viene moltiplicato per un fattore superiore a 1

Scadenze temporali

Scadenze temporali: fase iniziale

- ***31.12.2012***
- CP - Relazione annuale da trasmettere a SA, PQA, NdV
- ***31.01.2013***
- CdS - Rapporto di Riesame (da inserire nella SUA-CdS 2013) da trasmettere a CP, NdV, ANVUR
- ***30.04.2013***
- NV - Relazione annuale (a.a. 2011/12) da trasmettere a CP, PQA, ANVUR, MIUR
- ***30.06.2013***
- CdS - SUA-CdS 2013 (con allegato Rapporto di Riesame 31.01.2103) da trasmettere a CP, NdV, ANVUR, MIUR

Scadenze temporali: fase a regime

- ***31.12.2013***
- CP - Relazione annuale (riferita e associata alla SUA-CdS 2013) da trasmettere a SA, PQA, NdV
- ***31.01.2014***
- CdS - Rapporto di Riesame da inserire nella SUA-CdS 2014 da trasmettere a CP, NdV, ANVUR
- ***30.04.2014***
- NV - Relazione annuale (a.a. 2012/13) da trasmettere a SA, CP, PQA, ANVUR, MIUR
- ***30.06.2014***
- CdS - SUA-CdS 2014 (con allegato Rapporto di Riesame 31.01.2014) da trasmettere a CPDS, NdV, ANVUR, MIUR

Il sistema integrato AVA

- AutoValutazione
- Valutazione Periodica
- Accreditamento

Valutazione periodica

- misura, per le Università e le Articolazioni Interne (Dipartimenti/Scuole)
  - l'efficienza
  - la sostenibilità economico-finanziaria
  - i risultati
- conseguiti nell'ambito
  - della ricerca
  - della didattica
  - nell'AQ

- *Su relazione dell' ANVUR avviene la distribuzione di una quota premiale del FFO.*

Valutazione periodica

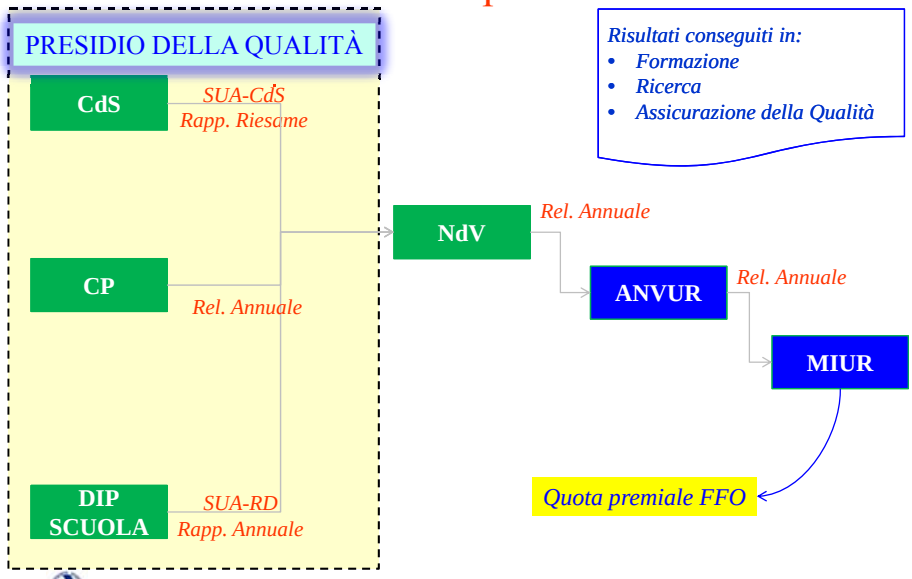

Valutazione periodica (ESTERNA)

- La valutazione esterna per l'Accreditamento Periodico concentrerà la propria attività sulla verifica del sistema di AQ di Ateneo e, a campione, sui Corsi di Studio.
- L'AQ Istituzionale è effettiva quando gli organi di governo di un Ateneo garantiscono, tramite azioni concrete e documentate, che i Corsi di Studio predispongono e mettono in pratica azioni sistematiche e credibili atte a dimostrare che:
  a) ogni persona coinvolta nelle attività formative svolge i suoi compiti in modo competente e tempestivo;
  b) l'apprendimento degli studenti è sostenuto con attenzione ed efficacia;
  c) tutte le attività tecniche e amministrative sono adeguatamente organizzate.

Flussi operativi

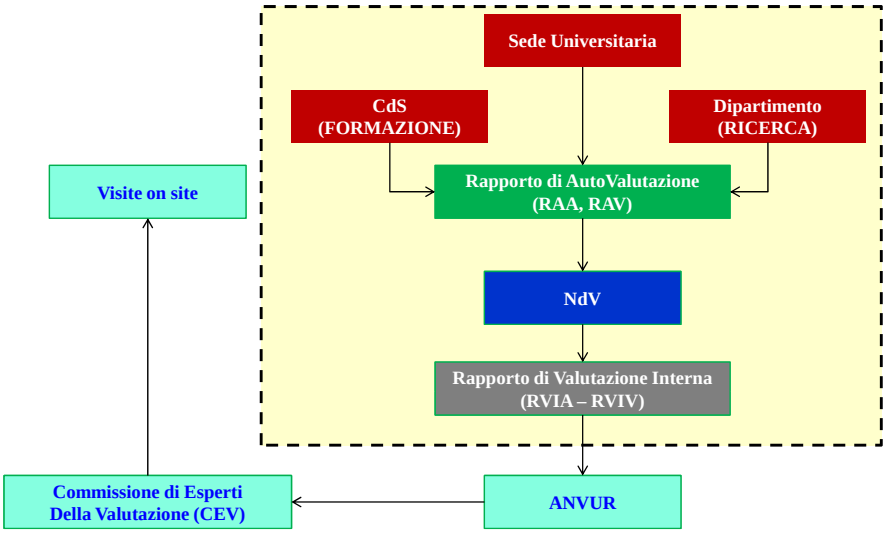

Il sistema integrato AVA

- AutoValutazione
- Valutazione Periodica
- Accreditamento

Sommario/3

- AiQ
  - *European Standards and Guidelines* (ESG-ENQA, +EQF)
  - Pregresso storico sull'AiQ
    - Modello CIMEA (doc. A. Siddi – 2008) AiQ
    - Modello CRUI (doc. E. Stefani, Squarzoni – 2011)
- Qualità nella formazione
  - AiQ
    - Processo di gestione
    - Processo di documentazione
    - Processo di valutazione
  - ViQ
- Qualità nella Ricerca

AiQ

Quadro europeo

- Documenti europei di riferimento:
  - ENQA **Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area**, adottato nel contesto del processo di Bologna dai Ministri dell'istruzione di 45 paesi (Bergen, 19-20 maggio 2005),
  - insieme allo **European Qualification Framework** relativo al reciproco riconoscimento delle qualifiche.

I sette standards ENQA

- Il Sistema AiQ deve poggiare sugli <u>standard</u> e sulle <u>linee guida</u> per l'assicurazione interna della qualità stabiliti nella prima parte del documento ENQA.

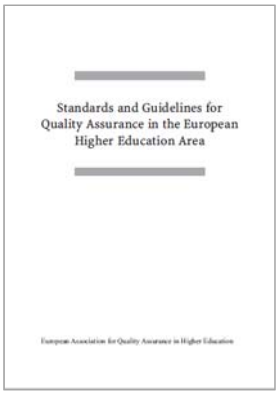
Standards and Guidelines for
Quality Assurance in the European
Higher Education Area

I sette standards ENQA

Standard relativi al sistema di gestione

- **1 - Linee di indirizzo e procedure per l'assicurazione della qualità**
  - Le istituzioni dovrebbero avere chiare politiche e procedure per l'assicurazione della qualità e degli standard dei propri corsi e titoli di studio. Esse dovrebbero anche impegnarsi esplicitamente a sviluppare nel loro lavoro una cultura che riconosca l'importanza della qualità e della sua assicurazione. A tal fine, dovrebbero progettare e porre in essere strategie per il continuo miglioramento della qualità.
  - Strategie, politiche e procedure devono avere status formale ed essere rese note al pubblico. Devono inoltre prevedere il coinvolgimento degli studenti e degli altri portatori di interesse.

Standard relativi alla definizione degli obiettivi e del processo formativi

- **2 - Approvazione, monitoraggio e revisione periodica di corsi e titoli di studio**
  - Le istituzioni dovrebbero avere un meccanismo formale per l'approvazione, la revisione periodica ed il monitoraggio dei loro corsi di studio e dei titoli rilasciati.
- **3 - Verifica del profitto degli studenti**
  - Gli studenti dovrebbero essere valutati usando criteri, regole e procedimenti resi pubblici ed applicati in modo coerente.

I sette standards ENQA

Standard relativi alle risorse

- **4 - Assicurazione della qualità dei docenti**
  - Le istituzioni dovrebbero accertare che i docenti siano qualificati e competenti. Inoltre, i docenti dovrebbero essere disponibili a sottoporsi a valutazioni esterne ed essere oggetto dei relativi rapporti.
- **5 - Risorse didattiche e sostegno agli studenti**
  - Le istituzioni dovrebbero garantire che le risorse messe a disposizione degli studenti siano adeguate e appropriate al corso di studio offerto.

Standard relativi ai risultati e al miglioramento del processo formativo

- **6 - Sistemi informativi**
  - Le istituzioni devono assicurare la raccolta, l'analisi e l'utilizzo delle informazioni necessarie per l'efficace gestione dei propri corsi di studio e delle altre attività.

Standard relativi alla pubblicità delle informazioni

- **7- Pubblicità delle informazioni**
  - Le istituzioni dovrebbero pubblicare regolarmente informazioni aggiornate, imparziali e oggettive, sia di carattere quantitativo che qualitativo, sui corsi di studio e i titoli offerti.

Il D.Lgs. 19 aggiunge l'incentivazione

fasi successive

ENQA
Bergen (2005)
D.Lgs. 19/2012 } => AUTOVALUTAZIONE {DID, RIC}
ACCREDITAMENTO {INIZIALE, PERIODICO} {SEDI, CORSI}
VALUTAZIONE PERIODICA {DID, RIC}

D.Lgs. 19/2012 —> Sistema Accreditamento {iniziale, periodico}
Sistema valutazione assicurazione {qualità, efficienza} D, R
potenziamento sistema di autovalutazione
meccanismi di incentivi.

Qualità nella formazione

Qualità nella Formazione

- La "**qualità**" di un servizio, e quindi anche di un CdS, è il grado di soddisfazione dei "*requisiti per la qualità*", ovvero delle esigenze e delle aspettative di tutti coloro (Parti Interessate, PI) che hanno interesse nel servizio formativo offerto.
- In questo modo, la qualità può essere valutata e assicurata attraverso il confronto tra quanto il CdS realizza e quanto da esso ci si attende.

- *Un CdS che soddisfa l'insieme dei requisiti può essere considerato un CdS "di qualità".*

che cosa comporta l'assicurazione interna della qualità della formazione?

o, in altre parole,

che cosa deve fare un CdS per assicurare la propria qualità?

Azioni del CdS

- **Stabilire risultati di apprendimento attesi** (*intended learning outcomes che NON sono i potential learning outcomes o gli achieved learning outcomes)*
- **Progettare e pianificare un percorso formativo** (piano di studio)
- **Disporre di risorse di docenza, infrastrutture e servizi**
- **Monitorare i risultati del processo formativo**
- **Definire e adottare un sistema di gestione**
- **Promuovere il miglioramento**
- **Documentare e rendere pubblici gli obiettivi stabiliti**

Il modello

- Il documento AVA non propone un modello di sistema di AiQ, ovvero non definisce 'direttamente' le attività (o processi) che dovrebbero essere gestiti da ogni CdS ai fini dell'assicurazione della propria qualità.

Lo fa in modo indiretto attraverso la SUA-CdS

AiQ della formazione

- Processo di gestione
- Processo di documentazione
- Processo di ViQ

Modelli sperimentali AiQ

AiQ

- Il Sistema di Assicurazione interna della Qualità di Ateneo coinvolge tutto il personale docente e tecnico-amministrativo.
- Dal punto di vista operativo, impegna:
  - Tutti i Corsi di Studio (CdS)
- E quattro strutture di ateneo
  - (*Organi di Governance di Ateneo*)
  - Nucleo di Valutazione
  - Presidio della Qualità di Ateneo (PQA)
  - Commissione Paritetica docenti-studenti (CP)

Cosa significa "essere di qualità"

- Il Modello CRUI per l'AQ dei CdS assume innanzitutto che un CdS si possa dire "*di qualità*" quando:
  - stabilisce sbocchi professionali e occupazionali per i quali preparare i laureati e risultati di apprendimento attesi negli studenti alla fine del processo formativo "di valore", ovvero coerenti tra di loro e:
    - con la missione della struttura di appartenenza;
    - con gli obiettivi formativi qualificanti della/e classe/i di appartenenza del CdS,
    - con gli sbocchi professionali e occupazionali e i fabbisogni formativi espressi dalle organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni;
  - assicura agli studenti attività formative che conducano ai risultati di apprendimento attesi, tiene sotto controllo lo svolgimento del processo formativo e garantisce un corretto accertamento dell'apprendimento degli studenti;
  - dispone di personale docente, infrastrutture, servizi di contesto e collaborazioni esterne adeguati al raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi e li tiene sotto controllo;
  - monitora i risultati del processo formativo;
  - adotta un sistema di gestione adeguato ed efficace, che promuova la qualità del CdS, e garantisce la pubblicità delle informazioni sul CdS.

Aree di interesse

- Questi principi devono ispirare la
  - progettazione del CdS,
  - messa in opera del CdS
  - monitoraggio di un CdS
  - riesame di un CdS
- e costituiscono, pertanto, i cinque aspetti chiave, o "*aree*", da considerare per l'AQ di un CdS, ovvero:

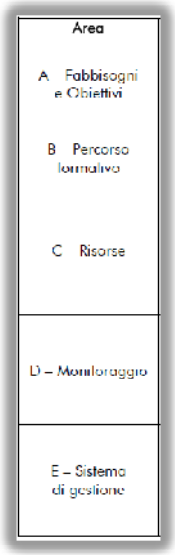

Modello CRUI (2011): requisiti di qualità

- Per ciascuna delle aree il Modello individua i requisiti per la qualità, da considerare come "irrinunciabili" ai fini dell'AQ dei CdS.

Area	Requisiti per la qualità
A – Fabbisogni e Obiettivi	A1 – Sbocchi e fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro A2 – Obiettivi formativi specifici A3 – Sbocchi per i quali preparare i laureati A4 – Risultati di apprendimento attesi
B – Percorso formativo	B1 – Requisiti di ammissione B2 – Progettazione del percorso formativo B3 – Pianificazione dello svolgimento del percorso formativo
C – Risorse	C1 – Personale docente e di supporto alla didattica C2 – Infrastrutture C3 – Servizi di contesto e Accordi di collaborazione C4 – Altre risorse e iniziative speciali
D – Monitoraggio	D1 – Attrattività D2 – Prove di verifica dell'apprendimento D3 – Carriera degli studenti (Efficacia interna) D4 – Opinioni degli studenti sul processo formativo D5 – Collocazione nel mondo del lavoro e prosecuzione degli studi in altri Corsi di Studio (Efficacia esterna)
E – Sistema di gestione	E1 – Politica e iniziative per la qualità E2 – Processi per la gestione del Corso di Studio e Struttura organizzativa E3 – Riesame e miglioramento E4 – Pubblicità delle informazioni

- Il grado di soddisfacimento dei requisiti determina la qualità dei CdS.

AiQ della formazione

- Scopo:
  - tenere sotto controllo le condizioni di svolgimento delle attività della formazione
- Responsabilità:
  - Struttura che progetta e realizza il CdS
- Requisiti:
  - definizione degli obiettivi da raggiungere
  - individuazione e la messa in opera delle azioni che permettono di raggiungere gli obiettivi
  - uso di modalità credibili di verifica del loro effettivo raggiungimento.
- Strumenti di sistema:
  - la Scheda Unica Annuale del Corso di Studio (**SUA-CdS**)
  - l'attività di un **Presidio della Qualità** (DM 22 settembre 2010 n. 17).

AiQ della formazione

- Processo di gestione
- Processo di documentazione
- Processo di ViQ

Modello CRUI (2011): processi gestione CdS

- Il sistema di gestione deve essere costituito impiegando un "*approccio ai processi*" in modo organizzato

Area	Processi fondamentali
A – Fabbisogni e Obiettivi	A1 – Identificazione degli sbocchi e dei fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro A2 – Definizione degli obiettivi formativi specifici A3 – Definizione degli sbocchi per i quali preparare i laureati A4 – Definizione dei risultati di apprendimento attesi
B – Percorso formativo	B1 – Definizione dei requisiti di ammissione B2 – Progettazione del percorso formativo B3 – Pianificazione e controllo dello svolgimento del percorso formativo
C – Risorse	C1 Individuazione e messa a disposizione di personale docente e di supporto alla didattica C2 Individuazione e messa a disposizione di infrastrutture C3 Organizzazione e gestione dei servizi di contesto e delle attività in collaborazione C4 Individuazione e messa a disposizione di altre risorse e definizione e gestione di iniziative speciali
D – Monitoraggio	D1 – Monitoraggio dell'attrattività D2 – Monitoraggio delle prove di verifica dell'apprendimento D3 – Monitoraggio della carriera degli studenti D4 – Monitoraggio delle opinioni degli studenti sul processo formativo D5 – Monitoraggio della collocazione nel mondo del lavoro e della prosecuzione degli studi in altri Corsi di Studio
E Sistema di gestione	E1 Definizione della politica per la qualità e adozione di iniziative per la promozione della qualità E2 Identificazione dei processi per la gestione del Corso di Studio e Definizione della struttura organizzativa E3 Riesame e miglioramento E4 – Pubblicizzazione delle informazioni

sono processi fondamentali

Modello CRUI (2011): processi gestione CdS

- Per ogni processo fondamentale, ovvero per ogni requisito per la qualità, il Modello CRUI definisce quindi i comportamenti che dovrebbero essere assunti da parte dei CdS (ma anche, per quanto di competenza, da parte della struttura di appartenenza) per il soddisfacimento del corrispondente requisito per la qualità.

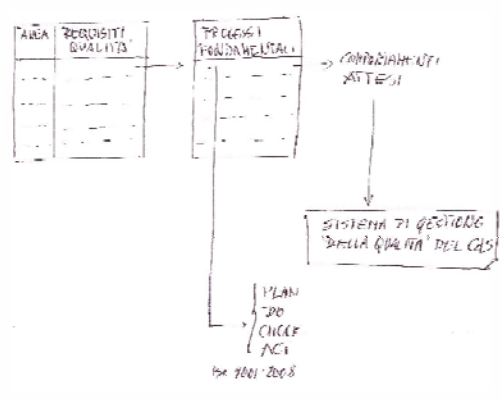

AiQ della formazione

- Processo di gestione
- Processo di documentazione
- Processo di ViQ

Modello CRUI (2011): documentazione

- *“tracciabile”*
- *“certificata”*

AiQ della formazione

- Processo di gestione
- Processo di documentazione
- Processo di ViQ

ViQ della formazione

- Attori:
  - Commissione Paritetica docenti-studenti (CP)
  - Nucleo di Valutazione (NdV)
- Relazione Annuale della CP:
  - La Commissione esprime le proprie valutazioni e formula le proposte per il miglioramento in una Relazione Annuale che viene trasmessa al Presidio della Qualità e al Nucleo di Valutazione interna entro il 31 dicembre di ogni anno.
  - La Commissione Paritetica associa la propria Relazione Annuale alla/alle SUA-CdS a cui si riferisce e la pubblica con le stesse modalità informatiche.
- Relazione Annuale del NdV:
  - La Relazione Annuale viene trasmessa al MIUR e all'ANVUR entro il 30 aprile di ogni anno, unitamente agli indirizzi informatici e alle password per l'accesso ai documenti.
  - …
  - …

Modello CRUI (2011): processo di ViQ

- Scopo: di promuovere il miglioramento della qualità dei CdS attraverso l'individuazione

PUNTI DI FORZA → *azioni appropriate ed efficaci*

AREE DA MIGLIORARE → *azioni appropriate ed efficaci*

- Il processo di ViQ richiede che siano individuati i criteri di valutazione del livello di soddisfacimento dei requisiti per la qualità cui sono associati.
  - **criteri di "coerenza"** (ad esempio: coerenza del piano di studio e delle caratteristiche degli insegnamenti e delle altre attività formative con i risultati di apprendimento attesi; etc.);
  - **criteri di "adeguatezza"** (ad esempio: adeguatezza del personale docente ai fini del conseguimento dei risultati di apprendimento attesi; etc.).
- il Modello associa ai criteri di valutazione uno o più
  - **indicatori osservabili**
  - **indicatori misurabili**

Modello CRUI (2011): processo di ViQ

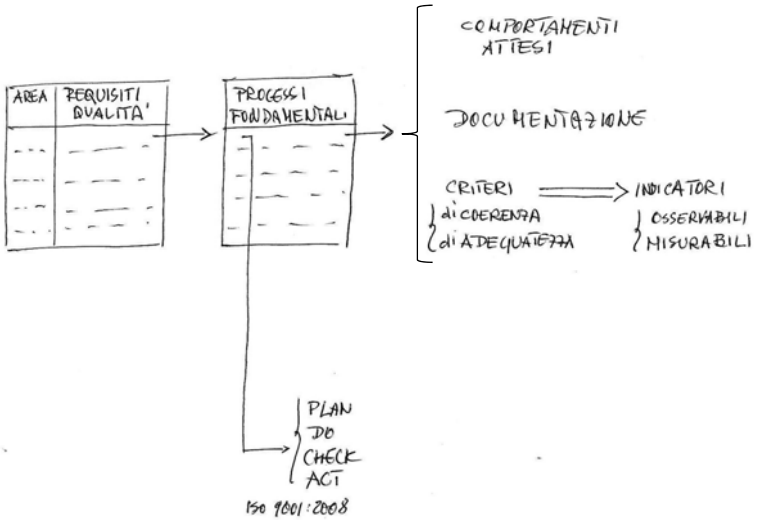

SUA-CdS (versione proposta AVA)

Sezioni della SUA-CdS:

- Area A - Obiettivi della formazione
- Area B - L'esperienza dello studente
- Area C - Risultati della formazione
- Area D - Organizzazione del CdS e dell'AQ

Area A – Obiettivi delle formazione

Quadro	Processo associato
A1 - Consultazione con le organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni	Identificazione della 'domanda di formazione' (ovvero dei fabbisogni formativi del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni)
A2 - Obiettivi formativi specifici del Corso e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati	Definizione degli obiettivi formativi specifici e degli sbocchi professionali e occupazionali per i quali preparare i laureati
A3 - Requisiti di ammissione	Definizione dei requisiti di ammissione
A4 - Risultati di apprendimento attesi	Definizione dei risultati di apprendimento attesi

Area A - esempio

Quadro informatizzato Titolo	Contenuti	Allegati e collegamenti
Domanda di formazione		
Quadro A1 Consultazione con le organizzazioni rappresentative – a livello nazionale e internazionale, della produzione di beni e servizi, delle professioni	Limite: 2000 (??) caratteri •*Organo o soggetto accademico che effettua la consultazione* •*Organizzazioni consultate o direttamente o tramite documenti e studi di settore* •*Modalità e cadenza di studi e consultazioni*	*Documentazione (collegamenti informatici a verbali o altre evidenze su indagini e decisioni assunte)*
Quadro A2 Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati	Limite: 4000 (??) caratteri •*Profili professionali che il CdS intende formare* •*Principali funzioni di ciascuna figura professionale e competenze che la caratterizzano* •*Elenco degli sbocchi professionali previsti, limitatamente quelli per i quali il CdS fornisce una preparazione utilizzabile nei primi anni di impiego nel mondo del lavoro e Codici ISTAT (il corso prepara alle professioni di...)*	*Documento?* *Documento?*
Il quadro A2 online è stato organizzato in modo strutturato	Nome del ruolo professionale	Funzione in un contesto di lavoro: ..... Competenze associate alla funzione: ..... Sbocchi professionali e codici ISTAT: .....

8

Area A - esempio

Quadro A3 Requisiti di ammissione	Limite: 2000 (??) caratteri • *Conoscenze richieste per l'accesso* • *Modalità di verifica del possesso di tali conoscenze* • *Criteri per l'assegnazione di specifici obblighi formativi aggiuntivi*		*Documento?*
Quadro A4-a Obiettivi formativi specifici del Corso	Limite: ... (??) caratteri • ..... *Introduzione al CdS*		*Documento?*
Quadro A4-b Risultati di apprendimento attesi	Limite: xxxx (??) caratteri • *Aree di apprendimento o Blocchi tematici* • *Risultati di apprendimento attesi per ogni Area o Blocco in termini dei Descrittori di Dublino n. 1 e 2* • *Insegnamenti – o altre attività formative – che realizzano i risultati di apprendimento dell'Area o Blocco (elenco per Area o Blocco* • *Collegamenti informatici alla Scheda di ogni insegnamento, con accurata descrizione dei metodi di accertamento dell'effettiva acquisizione dei risultati di apprendimento*		*NB: Per ogni insegnamento, collegamento a programma e regole di esame* *Titolo 1* *Titolo 2* *... ... ...*
Il quadro A4-b online è stato organizzato in modo strutturato	Nome dell'area di apprendimento	Descrittore di Dublino 1 dell'area	*Lista titoli moduli di insegnamento dell'area (link)*
		Descrittore di Dublino 2 dell'area	
Quadro A5 Prova finale	Limite: 1500 (??) caratteri per il primo punto • *caratteristiche della prova di tesi ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi*		• *collegamento informatico a un elenco titoli tesi*

Area B – L'esperienza dello studente

Quadro	Processo associato
B1 - Piano degli studi Sottoquadro B1a - Descrizione del percorso formativo Sottoquadro B1b - Descrizione dei metodi di accertamento	Progettazione del percorso formativo
B2 - Calendario delle attività formative e date delle prove di verifiche dell'apprendimento	Pianificazione dello svolgimento del percorso formativo

Area B – L'esperienza dello studente

Quadro	Processo associato
B3 - Docenti titolari di insegnamento	Individuazione e messa a disposizione del personale docente
B4 - Infrastrutture Sottoquadro B4a - Aule Sottoquadro B4b - Laboratori e aule informatiche Sottoquadro B4c - Sale studio Sottoquadro B4d - Biblioteche	Individuazione e messa a disposizione delle infrastrutture
B5 - Servizi di contesto	Organizzazione e gestione dei servizi di contesto e delle attività in collaborazione
B6 - Opinione degli studenti	Monitoraggio dell'efficacia del processo formativo percepita dagli studenti relativamente ai singoli insegnamenti e al CdS nel suo complesso
B6 Opinione dei laureati	Monitoraggio dell'efficacia complessiva del processo formativo percepita dai laureati

Area C – Risultati della formazione

Quadro	Processo associato
C1 Dati di ingresso, di percorso e di uscita	Monitoraggio dell'attrattività del CdS e della progressione negli studi degli studenti
C2 - Caratteristica della prova finale	Monitoraggio delle prove finali (tesi)
C3 Efficacia esterna	Monitoraggio della collocazione nel mondo del lavoro e della prosecuzione degli studi in altri CdS dei laureati

Area D – Organiz. del CdS e dell'AQ

Quadro	Processo associato
D1 - Struttura organizzativa e responsabilità	Definizione dell'organizzazione e delle responsabilità per la gestione del CdS
D2 - Organizzazione e responsabilità dell'AQ del CdS	Definizione del sistema di AiQ e delle responsabilità per la sua gestione

ViQ

ViQ

- La valutazione interna della qualità, o "***autovalutazione***"" è la valutazione del CdS effettuata autonomamente dal CdS stesso a fronte di un modello di valutazione.

- Ai fini dell'efficacia del processo di autovalutazione è opportuno, se non necessario, che il modello di valutazione sia coerente con il sistema di AiQ del CdS (ovvero che l'Autovalutazione sia basata sul sistema di AiQ del CdS).

ViQ

- Scopo principale del processo di autovalutazione è l'individuazione
  - dei punti di forza e
  - delle aree da migliorare.

- Il modello di valutazione dovrebbe
  - pre-definire criteri di valutazione e
  - Individuare indicatori utili ai fini della valutazione del loro livello di soddisfacimento.

Riesame

- Il "*riesame*" è un atto essenziale del sistema AQ:
  - processo, *periodico* e *programmato*, attraverso il quale l'istituzione o il corso di studio valuta:
    - l'idoneità delle azioni del servizio di formazione
    - l'adeguatezza delle azioni del servizio di formazione
    - l'efficacia delle azioni del servizio di formazione
  - E adotta tutte le opportune azioni di correzione e di miglioramento:
    - meccanismi di ridefinizione del sistema di gestione
    - meccanismi di revisione del sistema di gestione

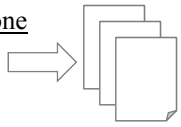

Fini interni ed esterni della ViQ

- Nel sistema AVA possiamo distinguere due tipi di autovalutazione:
  - l'Autovalutazione finalizzata al Riesame, presupposto necessario del Riesame stesso (l'adozione di azioni di miglioramento, obiettivo fondamentale del processo di Riesame, presuppone infatti la predeterminazione delle 'are da migliorare', obiettivo fondamentale dei processi di valutazione),
    - L'Autovalutazione finalizzata al Riesame, che il sistema AVA ricomprende nel processo di Riesame e che non prevede la valutazione del processo di Riesame, secondo il sistema AVA è fatta dalla stessa Commissione responsabile del Riesame.
  - l'Autovalutazione finalizzata all'Accreditamento, prima delle tre fasi (Autovalutazione, Valutazione esterna, Decisione di accreditamento) del processo di accreditamento previsto dal documento AVA.
    - L'Autovalutazione finalizzata all'Accreditamento dovrebbe invece valutare anche il processo di Riesame: in questo caso dovrebbe essere fatta da un Gruppo di Autovalutazione diverso dalla Commissione responsabile del Riesame (altrimenti il valutatore coinciderebbe con il valutato).

Flussi operativi

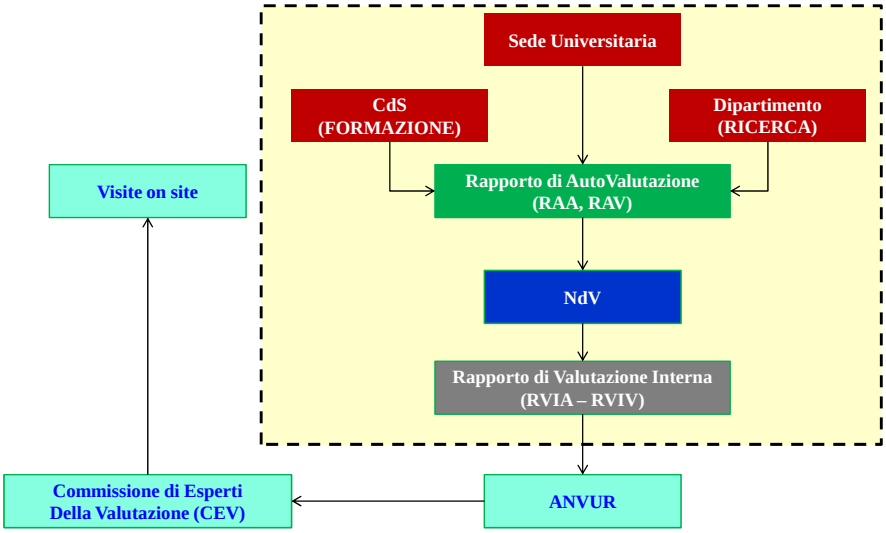

Responsabilità

- Fermo restando che la responsabilità di:
  - gestione delle attività per l'AiQ (che peraltro coincidono con le attività per la gestione dei CdS), riesame compreso,
  - autovalutazione,
- La responsabilità della ViQ è della struttura che progetta e realizza il CdS (*Consiglio di Corso di Studio/Dipartimento/Scuola*);
- Il documento AVA individua altri "attori" con significative responsabilità per l'AiQ dei CdS:
  - il Presidio della Qualità (PQA);
  - la Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CP);
  - il Nucleo di Valutazione (NdV).

Qualità nella ricerca

AiQ della ricerca

- Scopo:
  - tenere sotto controllo le condizioni di svolgimento delle attività di ricerca
- Responsabilità:
  - Struttura primaria (dipartimento/scuola)
- Requisiti:
  - di stabilire gli obiettivi di ricerca da perseguire,
  - di mettere in atto quanto occorre per conseguirli, rimuovendo - ovunque possibile - eventuali ostacoli,
  - di osservare il regolare svolgimento delle attività previste e
  - di verificare il grado di effettivo raggiungi mento degli obiettivi.
- Strumenti di sistema:
  - la Scheda Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale (**SUA-RD**)
  - l'attività di un **Presidio della Qualità** (DM 22 settembre 2010 n. 17).

Il modello AQ di Ateneo

Strutture

Sommario/4

- Modello organizzativo dell'AQ di Ateneo
- Elementi di criticità
  - Nucleo di Valutazione (NdV)
  - Presidio della Qualità (PQA)
  - Commissione Paritetica docenti-studenti (CP)
- Altri attori
  - CdS
  - Team qualità di struttura primaria
- Gruppo di lavoro operativo
  - Compiti
  - composizione

Modello organizzativo AQ

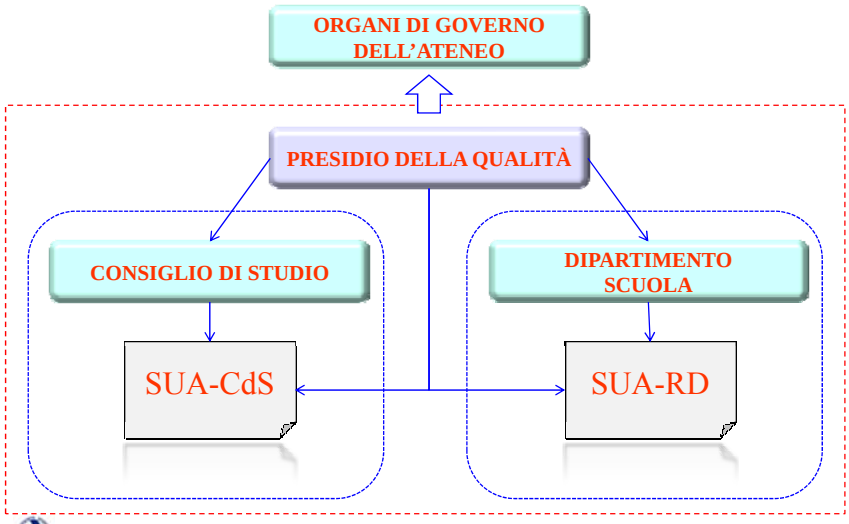

Sistema AiQ

- Il sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo coinvolge tutto il personale docente e amministrativo, ma operativamente sono coinvolti soprattutto tre Organi:
  - Il **Nucleo di Valutazione** (NdV)
  - Il **Presidio della Qualità** (PQA)
  - Le **Commissioni Paritetiche docenti-studenti** (CP)
- La collaborazione tra questi è essenziale per il raggiungimento degli obiettivi di qualità.

Nucleo di Valutazione NdV

NdV: scopo

- Il NdV svolge un'attività annuale di
  - indirizzo,
  - sorveglianza e di
  - auditing interno,
- nel cui ambito controlla il buon funzionamento del sistema di AQ di Ateneo i cui strumenti sono stati progettati e organizzati dal PQA sulla base delle decisioni degli organi di governo

- *Si auspica che il NdV collabori strettamente con gli organi centrali di governo dell'ateneo e il Presidio (PQA) nella progettazione del sistema di AQ.*

NdV: relazioni annuali

- Le relazioni annuali del NdV, insieme ai documenti che esso deve ricevere dagli altri organi competenti per l'AQ di Ateneo, rappresentano la base della valutazione documentale che l'**ANVUR**, e le **Commissioni di Esperti della Valutazione** (CEV), eseguiranno preliminarmente alle visite in loco.

- Tenuto conto di questa impegnativa finalità ci si attende che siano esaurienti e fondate su un solido impianto documentale

NdV: funzioni

Il Nucleo di Valutazione esercita la sua responsabilità nell'ambito dell'AQ di Ateneo:

- valuta l'efficacia complessiva della gestione in AQ della didattica e della ricerca
- accerta se l'organizzazione e l'attività documentata del Presidio della Qualità siano strutturate in modo efficace a mettere in atto l'AQ nelle singole articolazioni interne (Corsi di Studio, Strutture di Raccordo, Dipartimenti) e nell'Ateneo nel suo complesso
- accerta se l'organizzazione dell'Ateneo e delle sue articolazioni interne (Corso di Studio, Strutture di raccordo, Dipartimenti), attraverso le proprie azioni concrete opportunamente documentate, dimostra che quanto previsto e programmato dai Corsi di Studio e dai Dipartimenti è effettivamente tenuto sistematicamente sotto controllo compiendo tutte le azioni necessarie per raggiungere gli obiettivi e verificarne il grado di raggiungimento
- accerta la persistenza dei requisiti quantitativi e qualitativi per l'Accreditamento Iniziale e Periodico dei Corsi di Studio e delle Sedi
- accerta se gli organi di governo dei Corsi di Studio e dell'Ateneo tengono conto dell'attività del PQA e delle valutazioni o proposte avanzate dalla Commissione Paritetica Docenti-Studenti nella sua Relazione Annuale
- verifica che i Rapporti di Riesame delle attività di formazione siano redatti in modo corretto e utilizzati per identificare e rimuovere tutti gli ostacoli al buon andamento delle attività di formazione
- svolge, qualora necessario, un audit del sistema di AQ di ateneo o delle singole strutture (CdS, Dipartimenti, strutture di raccordo)
- formula raccomandazioni volte a migliorare la qualità dell'attività didattica dell'Ateneo

NdV: compiti

Il NdV nella sua Relazione Annuale (All. VI; Doc. AVA):

- valuta l'organizzazione nella gestione dell'AQ per la formazione
- valuta l'efficacia dell'organizzazione di Ateneo
- valuta l'efficacia dell'organizzazione dei CdS
- valuta l'effettiva messa in atto dell'AQ per la formazione
- valuta le interazioni tra la CP, i PQA e i responsabili della gestione dei CdS e dei conseguenti interventi di miglioramento
- valuta l'efficacia degli interventi di miglioramento e le loro effettive conseguenze
- fornisce indicazioni e raccomandazioni

NdV: composizione

- deve essere guidato da un Presidente di elevato profilo a cui sia affidata la piena responsabilità di garantire che venga valutato correttamente se l'Ateneo, tramite il PQA e le sue periferie, abbia progettato il Sistema di AQ di Ateneo in modo efficace e ne garantisca l'effettivo funzionamento
- deve essere composto da soggetti di elevata qualificazione professionale in prevalenza esterni all'Ateneo, il cui curriculum e' reso pubblico nel sito internet dell'Ateneo, nel rispetto della normativa vigente (L. 240/2010; L. 370/1999)
- deve essere dotato di una struttura tecnico-amministrativa di supporto in grado di sostenerne l'attività in modo continuativo e qualificato

NdV: scadenze e indicazioni operative

- Entro il 31.12, il NdV riceve la **Relazione Annuale** della CP, relativa all'anno accademico appena concluse, che contiene valutazioni e proposte di miglioramento
- Entro il 31.01, il NdV riceve il **Rapporto Annuale di Riesame SUA-CdS** dei Referenti di CdS relativo all'A.A.appena concluso; il Rapporto considera, per le informazioni da esaminare in serie storica, anche i due A.A. precedenti (quindi l'ultimo triennio)
- Entro il 30.4, il NdV trasmette al MIUR e all'ANVUR una **relazione**, elaborata sulla base dei predetti documenti e di eventuali altre informazioni
- Entro il 30.6, i responsabili dei Corsi di Studio e del PQA redigono le **Schede SUA-CdS** relative ai Corsi di Studio dell'A.A. successivo tenendo conto della relazione del NdV

Presidio di Qualità d'Ateneo (PQA)

Antefatto - D.M. 544/2007

- L'art. 3 del Decreto Ministeriale 544/2007 ("*Definizione dei requisiti dei corsi di laurea e di laurea magistrale…*") stabilisce che le Università devono assicurare ai corsi di studio attivati ogni anno adeguati livelli di qualità, efficienza ed efficacia, livelli che devono essere verificati dal Nucleo di Valutazione di Ateneo in base ad indicatori definiti dal Comitato Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario (CNVSU).

- Tra gli indicatori di efficienza (All. A) figura il fatto che le Università adottino un sistema di qualità attraverso la costituzione di un "*Presidio, volto ad assicurare la qualità dei processi formativi, riconosciuto dal CNVSU*".

Struttura organizzativa

- il Presidio è una struttura organizzativa che si sviluppa a vari livelli con una dipendenza funzionale fra le varie unità:
  - Presidio della Qualità di Ateneo
  - *… Commissione Didattica di Dipartimento*
  - *… Commissione Ricerca di Dipartimento*
  - *Team di Qualità di Corso di Studio*

Da definire

- MISSION
  - Sviluppare la cultura della qualità nell'Ateneo e nelle strutture
- COMPITI
- FUNZIONI
- AZIONI
  - Coordinamento
  - Gestione
  - Promozione
  - Monitoraggio
- ATTIVITÀ
- FINE
  - Assicurare gli organi di Governance
  - Assicurare le Parti Interessate

Manuale della Procedure

PQA: compiti e funzioni

- È istituito e organizzato in modo proporzionato alla numerosità e complessità delle attività formative e di ricerca dell'Ateneo.
  - **Promuove** la cultura della qualità nell'Ateneo
  - **Costruisce i processi** per l'assicurazione della qualità
  - **Garantisce** la capacità di miglioramento continuo dei corsi di studio e di tutte le attività formative nonché l'efficacia ed efficienza delle strutture che li erogano.

PQA: responsabilità

Il PQA ha la responsabilità della AQ di Ateneo attraverso:

- l'attuazione della politica per la qualità definita dagli organi politici di Ateneo
- l'organizzazione e la supervisione di strumenti comuni (modelli e dati) per l'AQ
- la progettazione e la realizzazione di attività formative ai fini della loro applicazione
- la sorveglianza sull'adeguato e uniforme svolgimento delle procedure di AQ in tutto l'Ateneo
- il supporto ai Corsi di Studio, ai loro Referenti e ai Direttori di Dipartimento per la formazione e l'aggiornamento del personale (sia docente sia tecnico-amministrativo) ai fini dell'AQ
- Il supporto alla gestione dei flussi informativi trasversali a tutti i Corsi di Studio

PQA: compiti (ambito formazione)

- Compiti nell'ambito delle attività formative:
  - verifica dell'aggiornamento delle informazioni contenute nelle SUA-CdS di ciascun Corso di Studio dell'Ateneo
  - organizza e verifica dello svolgimento delle procedure di AQ per le attività didattiche
  - organizza e verifica dell'attività di autovalutazione e del Riesame dei Corsi di Studio
  - organizza e verifica dei flussi informativi da e per il Nucleo di Valutazione e le Commissioni Paritetiche docenti-studenti
  - valuta dell'efficacia degli interventi di miglioramento e delle loro effettive conseguenze
  - organizza e verifica dell'aggiornamento delle informazioni contenute nelle SUA-RD di ciascun Dipartimento dell'Ateneo
  - organizza e verifica dello svolgimento delle procedure di AQ per le attività di ricerca

PQA: compiti (ambito ricerca)

- Compiti nell'ambito delle attività di ricerca:
  - verifica il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nelle SUA-RD di ciascun Dipartimento (o di altre articolazioni interne di organizzazione della ricerca)
  - sovraintende al regolare svolgimento delle procedure di AQ per le attività di ricerca in conformità a quanto programmato e dichiarato,
  - assicura il corretto flusso informativo da e verso il Nucleo di Valutazione.

PQA: composizione

- Il PQA deve incorporare responsabilità istituzionali e funzioni tecnico-amministrative; per entrambe sono richieste specifiche competenze. La maggior parte dei compiti determina impegni operativi di cospicua portata.
  - L'AiQ non potrà quindi raggiungere i propri obiettivi se il Presidio non disporrà di una composizione e di un apparato qualitativamente e quantitativamente adeguati.
- Il PQA deve quindi incorporare una componente istituzionale di elevato profilo a cui sia conferita la piena responsabilità di allineare le procedure a tutela della qualità con le deliberazioni degli organi di governo dell'Ateneo e; ad essa deve essere associata una componente tecnico-amministrativa in grado sostenere tecnicamente le procedure operative di AQ di Ateneo.
  - In ambedue le componenti devono essere presenti competenze di valutazione tali da permettere riflessioni sullo sviluppo della AQ di Ateneo e di sovraintendere alla correttezza, alla completezza e alla puntualità delle sue procedure operative.

PQA: composizione

Conseguentemente, appare necessario che nel Presidio siano comunque presenti:

- un **presidente**, scelto tra i PO dell'Ateneo e che risponde del proprio operato direttamente al Rettore, in grado di interagire con autorevolezza e con piena competenza con l'ANVUR, il MIUR e le Commissioni di Esperti della Valutazione di composizione nazionale e internazionale; data la centralità dei processi di AQ per le attività formative e di ricerca, il Presidente deve poter operare in piena sintonia con gli organi di governo dell'Ateneo.
- un **dirigente**, con specifiche competenze nel settore della valutazione, referente, assieme al Presidente, delle attività del PQA verso tutti gli organi e le articolazioni interni all'Ateneo.
- una **componente tecnico-amministrativa competente** e in numerosità adeguata a sostenere l'organizzazione e le procedure di AQ di Ateneo.

PQA: composizione

- La presenza di altri docenti in numero limitato a esigenze operative e comunque dotati di piene specifiche competenze, le modalità della loro designazione, l'eventuale articolazione in gruppi operativi distinti e le modalità di funzionamento saranno determinate da ogni Ateneo in relazione alle proprie caratteristiche organizzative.
- Ci si attende tuttavia che, data la funzione di supervisione tipica del Presidio, di esso non facciano parte né i Responsabili dei CdS né i Direttori di Dipartimento.

PQA: composizione (doc. AVA)

Quadro	Informazioni
A – Composizione, organizzazione e funzione del Presidio	Composizione del Presidio della Qualità
	Qualificazione dei suoi membri
	Funzioni e deleghe del Presidio
	Organizzazione e Articolazioni del Presidio nell'Ateneo
B – Funzione nelle attività formative	Organizzazione e verifica dell'aggiornamento delle informazioni contenute nelle SUA-CdS di ciascun Corso di Studio dell'Ateneo
	Organizzazione e verifica dello svolgimento delle procedure di AQ per le attività didattiche
	Organizzazione e verifica dell'attività del Riesame dei Corsi di Studio
	Organizzazione e verifica dei flussi informativi da e per il Nucleo di Valutazione e le Commissioni Paritetiche docenti-studenti
	Valutazione dell'efficacia degli interventi di miglioramento e delle loro effettive conseguenze
C – Funzione nelle attività di ricerca	Organizzazione e verifica dell'aggiornamento delle informazioni contenute nelle SUA-RD di ciascun Dipartimento dell'Ateneo
	Organizzazione e verifica dello svolgimento delle procedure di AQ per le attività di ricerca
	Organizzazione e verifica dei flussi informativi da e per il Nucleo di Valutazione

PQA: composizione

Quadro	Informazioni
A – Composizione, organizzazione e funzione del Presidio	Composizione del Presidio della Qualità
	Qualificazione dei suoi membri
	Funzioni e deleghe del Presidio
	Organizzazione e Articolazioni del Presidio nell'Ateneo
B – Funzione nelle attività formative	Organizzazione e verifica dell'aggiornamento delle informazioni contenute nelle SUA-CdS di ciascun Corso di Studio dell'Ateneo
	Organizzazione e verifica dello svolgimento delle procedure di AQ per le attività didattiche
	Organizzazione e verifica dell'attività del Riesame dei Corsi di Studio
	Organizzazione e verifica dei flussi informativi da e per il Nucleo di Valutazione e le Commissioni Paritetiche docenti-studenti
	Valutazione dell'efficacia degli interventi di miglioramento e delle loro effettive conseguenze
C – Funzione nelle attività di ricerca	Organizzazione e verifica dell'aggiornamento delle informazioni contenute nelle SUA-RD di ciascun Dipartimento dell'Ateneo
	Organizzazione e verifica dello svolgimento delle procedure di AQ per le attività di ricerca
	Organizzazione e verifica dei flussi informativi da e per il Nucleo di Valutazione

PQA: procedure e indicazioni operative

- Nell'area delle attività formative, il PQA ha la responsabilità dell'AQ di Ateneo e attraverso i docenti Referenti assicura l'adozione del sistema di AQ in tutti i CdS dell'Ateneo con particolare riferimento alla SUA-CdS, al Rapporto di Riesame e ai flussi informativi con il Nucleo di Valutazione e le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti
- Il PQA può inoltre promuovere e realizzare procedure e indicazioni in altri settori delle attività formative: come i corsi di master e di educazione permanente e ricorrente (Life Long Learning)

PQA: fase di transizione/avvio

- Nella fase di transizione ci si attende un progressivo trasferimento di competenze e di attività dai Nuclei di Valutazione -che hanno sinora sostenuto l 'assicurazione della qualità -al PQA; il trasferimento potrà essere facilitato anche attraverso forme di integrazione e di valorizzazione delle professionalità presenti in docenti che abbiano lavorato nei Nuclei di Valutazione del proprio o di altri Atenei.
- In questa fase i compiti più urgenti del PQA sono:
  - impostare i processi organizzativi interni e i flussi informativi della AQ di Ateneo
  - definire le relative responsabilità

Commissione Paritetica Docenti-studenti (CP)

CP: compiti e funzioni

- La Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CP) si esprime nella **valutazione e formulazione di proposte di miglioramento** che confluiscono in una Relazione Annuale da accludere alla SUA-CdS da inviare sia al PQA sia al NdV

CP: funzioni

- La CP attinge dalla SUA-CdS, dai risultati delle rilevazioni dell'opinione degli studenti e da altre fonti disponibili istituzionalmente, con l'obiettivo di valutare se:
  - il progetto del Corso di Studio mantenga la dovuta attenzione alle funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, individuate tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo
  - i metodi di trasmissione delle conoscenze e delle abilità, i materiali e gli ausili didattici, i laboratori, le aule, le attrezzature e i servizi agli studenti svolti da docenti e ricercatori, siano efficaci per raggiungere gli obiettivi di apprendimento al livello desiderato
  - i metodi di esame consentano di accertare correttamente i risultati ottenuti in relazione ai risultati di apprendimento attesi
  - al Riesame annuale conseguano efficaci interventi correttivi sui Corsi di Studio negli anni successivi
  - i questionari relativi alla soddisfazione degli studenti (sez. G) siano efficacemente gestiti, analizzati e utilizzati
  - l'istituzione universitaria renda effettivamente disponibili al pubblico, mediante una pubblicazione regolare e accessibile delle parti pubbliche della SUA-CdS, informazioni aggiornate, imparziali, obiettive, quantitative e qualitative, su ciascun Corso di Studio offerto.

CP: compiti

- La CP ha il compito (descritto nella Relazione Annuale) di:
  - verificare che l'insieme di funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, anche in considerazione delle esigenze del sistema economico, siano oggetto di attenzione durante la progettazione e la messa in opera dei Corsi di Studio
  - verificare l'efficacia dei metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità, dei materiali e gli ausili didattici, dei laboratori, delle aule e delle attrezzature ai fini dei risultati di apprendimento attesi
  - verificare la validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e delle abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi
  - verificare la completezza del Riesame
  - verificare che i questionari relativi alla soddisfazione degli studenti sui CdS siano utilizzati in modo efficace in sede di Riesame da parte del CdS
  - verificare l'effettiva disponibilità al pubblico e la correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS e proporre i conseguenti interventi di miglioramento
  - formulare proposte di miglioramento per i metodi e i processi di cui ai punt precedenti, rivolte anche ai responsabili dei corsi di studio

CP: composizione

- docenti e studenti in numero uguale e la numerosità va proporzionata al numero di CdS che afferiscono alla struttura di riferimento
- deve essere identificato chiaramente un **Responsabile**
- la complessità e l'innovatività delle funzioni e dei compiti attribuiti dalle norme vigenti alle CP suggeriscono che nella loro composizione siano presenti competenze di auto-valutazione del sistema e che agli studenti sia fornita una adeguata formazione.

CP: procedure e indicazioni operative

- La CP esprime la propria valutazione e formulazione di proposte di miglioramento in una **Relazione Annuale** da accludere alla SUA-CdS e da inviare sia al PQA, sia al NdV
- Per redigere la Relazione Annuale le CP devono avere a disposizione una serie di dati:
  - alcuni di origine interna
    - scheda SUA-CdS dell'A.A. appena concluso
    - dati di ingresso, percorso/uscita degli studenti;
    - risultati dei questionari studenti e laureati;
    - relazione Annuale del NdV
  - altri di provenienza esterna

CP: fase di transizione/avvio

- Nell'anno di transizione non è verosimile che le CP svolgano un'attività sistematica, esse debbono essere costituite non appena la struttura di riferimento sia operativa e va definito il modo in cui sarà organizzo il loro lavoro a partire dall'anno successivo
- Al contempo, è utile che siano definite, di concerto con il PQA, le fonti informative sulla base delle quali elaboreranno le loro analisi

CdS

AQ della formazione

- La struttura (Dipartimento/Scuola) che progetta e realizza il Corso di Studio realizza sistematicamente l'AQ della formazione nei Corsi di Studio del I e del II ciclo.
- L'AQ richiede:
  - la definizione degli obiettivi da raggiungere
  - l'individuazione e la messa in opera delle azioni che permettono di raggiungere gli obiettivi
  - l'uso di modalità credibili di verifica del loro effettivo raggiungimento.

- *A questo scopo gli organi di governo della sede universitaria devono mettere in atto, sotto il controllo del Presidio della Qualità, un sistema di AQ di Ateneo capace di promuovere, guidare, sorvegliare e verificare efficacemente le attività dei singoli Corsi di Studio.*

Strumenti operativi dell'AQ

- Requisiti di sistema per l'AQ della formazione sono:
  - l'adozione di una Scheda Unica Annuale del Corso di Studio (**SUA-CdS**), indispensabile per le attività :
    - Auto-Valutazione,
    - Riesame,
    - Valutazioni Esterna;
  - l'attività di un Presidio della Qualità (*come richiesto dal DM 22 settembre 2010 n. 17, All. A – Indicatori di efficienza*)

Team Qualità dei CdS

Team della qualità del CdS

Ma alla fine, qualcuno che lavori ci dovrà pure essere !!!

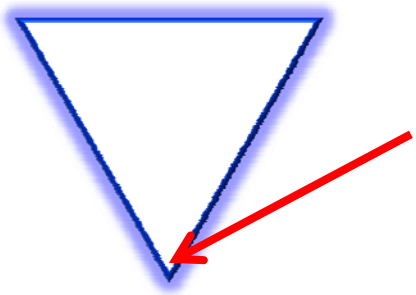

TEAM della QUALITÀ

Gruppo di lavoro

Gruppo di lavoro

Gruppo di lavoro:

- Nicola Cavallo
- Paolo Renna
- Mauro Serra
- Loredana Bianco
- Luciana Letterelli
- Carmen Izzo
- Tiziana Romaniello
- Ermanno Trasatti

Supporto esterno:

- Renata Brienza
- Maddalena Curcio
- Donato Nardozza

Gruppo di lavoro

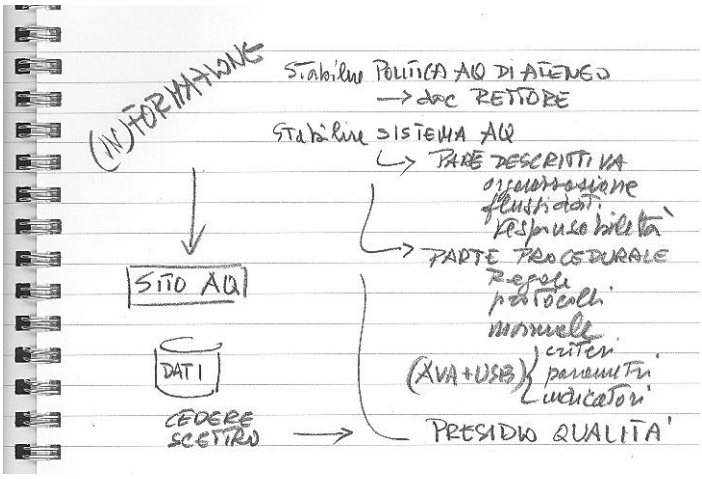

…per finire

Lettera CRUI su AVA (25.10.2012)

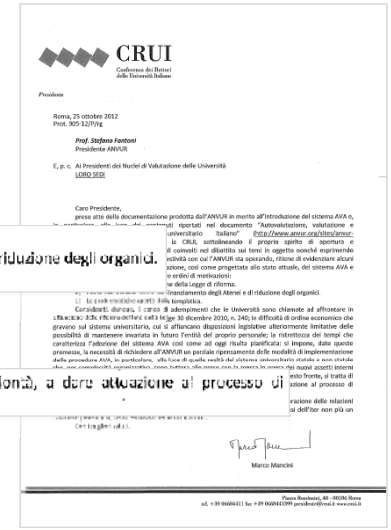

CRUI
Conferenza dei Rettori delle Università Italiane

Presidente

Roma, 25 ottobre 2012
Prot. 905-12/P/rg

Prof. Stefano Fantoni
Presidente ANVUR

E, p. c. Ai Presidenti dei Nuclei di Valutazione delle Università
LORO SEDI

Caro Presidente,
preso atto della documentazione prodotta dall'ANVUR in merito all'introduzione del sistema AVA e, ... riportati nel documento "Autovalutazione, valutazione e ... universitario italiano" (http://www.anvur.org/sites/anvur-... la CRUI, sottolineando il proprio spirito di apertura e ... di coinvolti nel dibattito sui temi in oggetto nonché esprimendo ... estività con cui l'ANVUR sta operando, ritiene di evidenziare alcuni ... azione, così come progettata allo stato attuale, del sistema AVA e ... e ordini di motivazioni:
... e della Legge di riforma.
... finanziamento degli Atenei e di riduzione degli organici.
... la tempistica.
Considerati, dunque, il carico di adempimenti che le Università sono chiamate ad affrontare in ... 30 dicembre 2010, n. 240; le difficoltà di ordine economico che gravano sul sistema universitario, cui si affiancano disposizioni legislative ulteriormente limitative delle possibilità di mantenere invariata in futuro l'entità del proprio personale; la ristrettezza dei tempi che caratterizza l'adozione del sistema AVA così come ad oggi risulta pianificata: si impone, date queste premesse, la necessità di richiedere all'ANVUR un parziale ripensamento delle modalità di implementazione della procedura AVA, in particolare, alla luce di quella realtà del sistema universitario statale e non statale ... nuovi assetti interni ... ento fronte, si tratta di ... azione al processo di ... razione delle relazioni ... si dell'iter non più un ...
Con i migliori saluti.

Marco Mancini

Piazza Rondanini, 48 - 00186 Roma
tel. +39 06684411 fax +39 0668141599 presidente@crui.it www.crui.it

1) La onerosa fase di applicazione della Legge di riforma.
2) I costi nell'attuale fase di de-finanziamento degli Atenei e di riduzione degli organici.
3) Le problematiche aperte dalla tempistica.

Università oggettivamente impossibilitate, non per propria volontà, a dare attuazione al processo di riesame previsto per gennaio 2013.